

Sentenza n. 86/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice

Guido Tarantelli Giudice

nella pubblica udienza del giorno **14 maggio 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23866** del registro di segreteria, promosso

DA

LA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA, domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n.28, PEC: calabria.procura@corteconti-cert.it ;

attrice

CONTRO

1. **MANGIACASALE MARIO,** nato il 3 marzo 1953 a Gimigliano CZ), C.F. MNGMRA53C03E031Y, e residente a Catanzaro (CZ) in Via Vinicio Cortese, 21, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonio Chiarella, PEC: antonio.chia-rella@avvocaticatanzaro.legalmail.it, giusta procura in data 16.4.2024 allegata alla comparsa di costituzione depositata il 23.4.2024;

2. **MAZZIOTTI MAURIZIO** nato il 27 agosto 1963 a Catanzaro, C.F.

MZZMRZ63M27C352D, e ivi residente, in Via Domenico Romeo, n. 3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano del foro di Catanzaro, (*pec: francesco.pullano@avvocaticatanzaro.legalmail.it*) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in data 12.4.2024 allegata alla memoria di costituzione depositata il 15.4.2024

3. **TOLOMEO SILVANO** nato il 7 ottobre 1952 a Catanzaro, C.F.: TLMSVN52R07C352N, e ivi residente, in Via dei Tulipani n.201, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonio Mirarchi, PEC: antonio.mirarchi@avvocaticatanzaro.legalmail.it , che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione depositata il 24.4.2024

convenuti

4. **TOMARCHIO ROSARIO** nato il 12 gennaio 1964 a Catanzaro, C.F. TMRRSR64A12C352V, e residente a Soveria Mannelli (CZ) in Via Petramone, in servizio presso la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli, 88049 SOVERIA MANNELLI (CZ)

convenuto-contumace

avente ad oggetto domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, da disservizio ed all'immagine, in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, derivanti da condotte di assenteismo fraudolento;

Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio.

Udito, nella pubblica udienza del **14 maggio 2024**, il Pubblico Ministero V.P.G. Gianpiero Madeo nonché i difensori costituiti dei convenuti Mangiacasale, Mazziotti e Tolomeo, che concludevano come da verbale d'udienza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di **citazione** depositato in data 15.12.2023, ed iscritto al n.

23866 del registro di segreteria, la Procura regionale conveniva in giudizio gli epigrafati MANGIACASALE Mario, TOMARCHIO Rosario, MAZZIOTTI Maurizio, TOLOMEO Silvano, chiedendone la condanna "al pagamento a favore dell'Erario, e segnatamente dell'ASP di Catanzaro, della somma complessiva di euro 202.256,76, oltre ad accessori di legge e spese di giustizia" a titolo di danno patrimoniale, da disservizio e all'immagine della pubblica amministrazione di appartenenza.

1.1. In punto di **FATTO,** la citazione riferiva quanto segue.

1.1.1. Il **procedimento istruttorio** si era dipanato nelle seguenti fasi.

1.1.1.1. La ***notizia di danno*** (Doc.1) posta a base dell'istruttoria era stata desunta da un articolo di quotidiano del 22.4.2020 (in cui si riferiva di una misura cautelare penale disposta a carico di decine di dipendenti della A.O. Pugliese-Ciaccio e della ASP di Catanzaro (tra cui gli odierni convenuti, eccezion fatta per il Tolomeo) per reiterati episodi di assenteismo fraudolento, culminata in un'ordinanza del GIP di sospensione dal servizio e sequestro preventivo).

1.1.1.2. Quindi, la Guardia di Finanza trasmetteva:

1) in data 25.5.2020 apposita ***segnalazione di danno erariale*** (Doc.2), recante in allegato gli esiti della indagine penale; in specie, due informative di P.G., una ordinanza cautelare che attingeva gli odierni convenuti (*tranne* il TOLOMEO), l'avviso di conclusione indagini in data 20.4.2020 trasmesso anche a tutti gli odierni convenuti, il nulla osta dell'AGO all'utilizzo dei dati delle indagini ed una rassegna di articoli di stampa e servizi radio-tv;

2) in data 9 giugno 2020, 6 agosto 2020 e 14 settembre 2020 ***tre informative*** (Docc. 3-4-5) recanti in allegato varie ordinanze emesse dal Tribunale del Riesame di Catanzaro a seguito di appelli presentati da alcuni indagati, con le

quali era stata annullata sull'ordinanza del GIP applicativa di misure cautelari nei loro confronti (in particolare TOMARCHIO e MAZZIOTTI);

3) in data 12.10.2020 (nota dell'8.10.2020), la ***Determina Dirigenziale n. 4643 del 29 settembre 2020 dell'ASP*** (oscurata nei nomi) donde si desumeva che vi era stata la sospensione cautelare dei dipendenti oggetto di misura penale e si disponeva il futuro recupero dal futuro stipendio delle somme indebitamente percette nei periodi di assenteismo (Doc.6);

4) in data 22.10.2020 (nota del 21.10.2020), copie della ***richiesta di rinvio a giudizio*** del P.M. penale (anche nei confronti di tutti gli odierni convenuti) e del decreto di fissazione della udienza preliminare (Doc.7);

5) in data 1.4.2021, 14.4.2021 e 4.5.2021 (Docc. 8-9-10 dell'Elenco; All.9-10 di GIUDICO), i ***verbali della udienza preliminare*** del 25.2.2021, del 25.3.2021 del 14.4.2021 e del 16.4.2021, e le ordinanze ivi rese dal GUP (tra cui l'ordinanza del 25.3.2021 con cui si ammetteva la costituzione di parte civile della ASP e della A.O.: Doc.10), da ultimo il ***decreto del GIP che disponeva rinvio a giudizio*** degli odierni convenuti n. 585/2020 del 16.4.2021 (Doc.11; All.10 Giudico) per i reati di cui alla richiesta del P.M., ovvero di cui agli artt. 81, comma 2 c.p., 640, comma 1 e 2 c.p., 55-quinquies d.lgs. 165/2001 (secondo la citazione, il procedimento penale risulta ancora pendente).

1.1.1.3. Con richiesta istruttoria del 13.2.2023 si chiedevano ***informazioni alla ASP di Catanzaro*** circa eventuali recuperi sulle retribuzioni percepite dai dipendenti assenteisti e circa il loro assoggettamento a procedimento disciplinare con indicazione degli esiti (Doc.12; risulta depositato nel fascicolo informatico anche un "All.13" che è la analoga richiesta alla A.O. Pugliese-

Ciaccio). In risposta, la ASP di Catanzaro comunicava (a quanto asserito in citazione e incontestato tra le parti):

3 che nei confronti di MANGIACASALE Mario e TOLOMEO Silvano non era stata intrapresa azione disciplinare alcuna poiché già collocati in quiescenza;

4 che nei confronti di MAZZIOTTI Maurizio il procedimento disciplinare era stato definito con provvedimento di archiviazione n. 0089327 del 31 agosto 2020 senza fornire indicazioni sull'eventuale recupero del danno patrimoniale diretto;

5 che nei confronti di TOMARCHIO Rosario il procedimento disciplinare era stato definito con provvedimento n. 0007771 del 19 gennaio 2021, di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei senza fornire indicazioni sull'eventuale recupero del danno patrimoniale diretto.

1.1.2. Quindi la Procura procedeva ad emettere **inviti a dedurre,** non nei confronti di tutti i soggetti attinti da rinvio a giudizio (ben 57 persone), bensì separando le posizioni dei dipendenti dell'Ospedale Di Catanzaro da quelli dell'ASP e aprendo istruttorie separate per gruppi di persone.

In particolare, il fascicolo posto a base della odierna citazione aveva ad oggetto condotte tenute da quattro dipendenti della ASP Catanzaro (MANGIACASALE Mario, TOMARCHIO Rosario, MAZZIOTTI Maurizio, TOLOMEO Silvano) tutti in servizio nella struttura di Via Vinicio Cortese n.25 ("Madonna dei cieli", piano seminterrato, primo e terzo) e precisamente presso le *Strutture Operative Complesse "Gestione Tecnico Patrimoniale" (il 1° ed il 2°) "Affari Generali*" (il 3°), *"Progettazione e controllo"* (il 4°); nei loro confronti veniva emesso **unico invito a dedurre**, notificato in varie date

(Docc. 13-14-15-16-17).

1.1.2.1. In punto di ***fatto***, l'invito a dedurre evidenziava che nel corso della indagine penale la Guardia di finanza aveva accertato vari episodi di assenteismo fraudolento di detti soggetti, in specie (secondo la segnalazione di danno):

- verificando l'omessa timbratura di ingressi e/o uscite da parte di alcuni soggetti, grazie all'esame delle videoregistrazioni dei dispositivi di videosorveglianza, redigendo appositi verbali e dando atto dei comportamenti giornalieri dei dipendenti qui rilevanti;
- individuando tali soggetti tramite i loro documenti di riconoscimento acquisiti dai rispettivi Comuni di residenza o patente di guida;
- effettuando servizi di osservazione, controllo e pedinamento onde escludere la presenza di giustificazioni circa l'apparentemente immotivata assenza dal luogo di servizio da parte dei dipendenti pubblici attenzionati;
- confrontando tali assenze con la *documentazione* acquisita dalla ASP di Catanzaro, in specie:

aa) le disposizioni interne sull'obbligo di registrazione delle presenze (tutta l'attività istruttoria svolta è risultata concorde nell'attestare l'obbligo per tutti i dipendenti dell'Asp di Catanzaro, anche i dirigenti, di attestare la propria presenza in servizio tramite l'utilizzo dell'apposito badge) e sull'istituto della pausa-pranzo;

bb) la documentazione relativa alle concrete presenze in servizio di tutto il personale (lista badge, elenchi delle timbrature giornaliere presso tutte le sedi dell'ASP, fogli di presenza giornaliera) e ad eventuali cause di giustificazione delle uscite non timbrate (permessi, riposi medici, ferie) nonché *sommarie informazioni* circa le regole di registrazione delle uscite per servizio in sedi

diverse da quella ordinaria e l'uso dell'auto di servizio.

Da queste verifiche era emersa, nel periodo suddetto (dicembre 2016-aprile 2017), l'esistenza di molteplici episodi di assenze dal servizio non registrate dai predetti dipendenti dell'ASP, i quali o si erano allontanati momentaneamente dalla sede di servizio (dopo aver registrato l'ingresso) senza timbrare l'uscita ed il rientro, ovvero (con riferimento al solo TOMARCHIO) avevano fatto fittiziamente risultare la propria presenza in sede tramite la "strisciatura" del badge personale effettuata da un altro impiegato (non convenuto in questa sede), in modo da far risultare un ingresso anticipato o un'uscita posticipata del dipendente. Tali assenze dal servizio erano sintetizzate nella *notitia damni* (Doc.2) e nell'Annotazione di P.G. n. 121958/2019 (Doc.2 All.2) in appositi prospetti, successivamente integrati con un riassunto delle risultanze investigative per singoli episodi, depositato dalla Guardia di finanza l'8.11.2023 (Doc.22), in specie:

1. MANGIACASALE Mario, 30 episodi in 18 giorni per complessive 33h 54min;

2. TOMARCHIO Rosario, 23 episodi in 15 giorni, per complessivi 27h 57min;

3. MAZZIOTTI Maurizio 40 episodi in 32 giorni per complessivi 27h 56min;

4. TOLOMEO Silvano, 48 assenze in 26 giorni per complessivi 27h 35min,

di durata variabile.

Queste ore di assenza:

a) erano state conteggiate escludendo i diversi minuti in cui il dipendente s'intrattiene in altri luoghi all'interno del complesso (ad es. adiacenze del cancello principale e/o all'entrata degli uffici);

b) non erano giustificate da un qualsivoglia titolo (permessi, motivi di servizio etc.).

1.1.2.2. Quindi, in punto di ***diritto***, nell'invito a dedurre la Procura contestava, a tutti i quattro gli invitati a dedurre, condotte antigiuridiche e dolose di false attestazioni di presenza (ex art.55-quinquies TUPI), causa dei seguenti danni all'amministrazione:

a) danno patrimoniale per retribuzioni corrisposte senza controprestazione lavorativa, contestato tuttavia al solo MANGIACASALE (€ 664,90), avendo l'amministrazione già recuperato la quota di questo danno riconducibile a TOLOMEO, TOMARCHIO e MAZZIOTTI;

b) danno da alterazione del sinallagma contrattuale (disservizio) "per le ripetute e diffuse condotte assenteiste", attesa la assoluta inadeguatezza della controprestazione residua fornita, di cui si chiedeva la liquidazione equitativa in misura pari al 30% della retribuzione (al netto delle retribuzioni per ore non lavorate, già contestate come danno patrimoniale) ovvero in € 4.103,75 a carico di MANGIACASALE, € 2.655,21 a carico di TOMARCHIO, € 2.782,52 a carico di MAZZIOTTI ed € 8.250,64 a carico di TOLOMEO;

c) danno all'immagine dell'amministrazione di appartenenza, atteso che la sentenza della corte costituzionale n. 61/2020, nel dichiarare incostituzionali vari commi dell'art.55-quater TUPI, non aveva fatto venir meno la previsione sanzionatoria dell'art.55-quinquies (citando Sez. II app. n. 140/2020 e n. 146/2020), ed atteso che vi era una concreta lesione di immagine (grazie all'ampia diffusione della vicenda del Pugliese Ciaccio a livello mediatico); di tale danno si chiedeva la liquidazione equitativa (considerando che i dipendenti lavorano in sanità, che le condotte illecite sono state diffuse e reiterate,

e perpetrate con modalità eclatanti, con uno "straordinario" *clamor fori,* onde se ne chiedeva la liquidazione in misura pari a 12 volte la retribuzione corrisposta di cui € 33.714,12 a carico del MANGIACASALE € 23.360,76 a carico del TOMARCHIO, € 23.486,76 a carico del MAZZIOTTI ed € 103.238,10 a carico del TOLOMEO.

1.1.3. A seguito della notificazione dell'invito a dedurre cumulativo per i predetti quattro dipendenti (Docc. da 13 a 17), venivano depositate **deduzioni difensive** nei termini solo da un invitato.

1.1.3.1. Nelle ***deduzioni difensive del TOLOMEO*** (Doc.18: Avv. Mirarchi) si eccepivano:

a) la necessità di sospensione del procedimento contabile in attesa della definizione del procedimento penale, essendo il secondo un antecedente logico-giuridico del primo;

b) la prescrizione dell'azione di responsabilità, in quanto decorrente dal momento in cui si erano verificati i fatti contestati (aprile 2017);

c) la improcedibilità dell'azione di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto integralmente ristorato all'Asp di Catanzaro come da determina Asp 572-20 (refusione integralmente riscontrata dalla Procura, onde tale danno non è stato contestato in citazione);

d) la inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno da violazione del sinallagma contrattuale in quanto non liquidabile in via equitativa ex dell'art.1226 c.c., essendovi elementi per una precisa quantificazione);

e) la inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine per assenza di una sentenza penale passata in giudicato e, comunque, per la sproporzionata quantificazione del danno;

f) la inammissibilità e infondatezza dell'azione risarcitoria ex art.55-quinquies perché il TOLOMEO, in qualità di Direttore di struttura, non era assoggettato a debito orario e quindi nessuna utilità poteva trarre dalla mancata timbratura delle uscite (ed infatti risultava che nulla percepiva in termini di straordinario e la retribuzione spettante non era basata sul monte ore effettivamente accumulato);

g) la infondatezza della domanda, in quanto il TOLOMEO aveva effettuato un orario di servizio ben superiore alle 38 ore settimanale (come risulta dalla somma dell'orario di lavoro effettuato nei giorni in cui sono state contestate uscite illegittime), le uscite dal servizio sono state poste in essere per motivi di servizio per interventi nelle altre sedi di sua spettanza (la struttura aveva più sedi di attività dislocate a Catanzaro e provincia) o per motivi di salute ("difficoltà fisiche che lo stesso ha dovuto sopportare nell'ultimo periodo di lavoro": "sin dai mesi di marzo-maggio 2017 il dott. Tolomeo richiedeva di essere sottoposto a visita collegiale per inidoneità assoluta alle proprie mansioni, inquanto affetto da importanti ed invalidanti patologia che da lì a breve l'avrebbero reso inidoneo alle mansioni svolte").

1.1.3.2. Invece, un altro invitato a dedurre (MANGIACASALE) faceva pervenire una ***richiesta di audizione*** con procura speciale all'Avv. Chiarella (Doc.19). Convocato con decreto del 25.9.2023 (Doc.20), nel verbale di audizione in data 28.9.2023 (Doc. 21: in quella sede venivano prodotti una ***memoria scritta*** e di 30 documenti) l'invitato affermava l'esistenza di *cause giustificative delle uscite dal servizio non registrate*, in quanto:

a) tutte le uscite contestate erano state effettuate per motivi di servizio poiché quale appartenente all'ufficio tecnico, ricoprendo anche il ruolo di energy

manager, si occupava della manutenzione di 150 impianti appartenenti alle strutture dell'Asp (centrali elettriche, centrali termiche, centrali gas terapeutici, aria condizionata, impianti antincendio, ascensori, allarmi anti-intrusione e video sorveglianza);

b) la mancata registrazione dell'uscita per motivi di servizio con il badge e la mancata compilazione del registro delle presenze dipendeva dall'urgenza degli interventi, che venivano, comunque autorizzati verbalmente dal dirigente.

1.1.4. A seguito delle controdeduzioni, la Procura disponeva **approfondimenti istruttori**, in specie venivano acquisiti (in data 8.11.2023) gli allegati della informativa in cui venivano dettagliate le uscite dal servizio e le attività istruttorie svolte (Doc.22); quindi, ritenendo infondate le difese prospettate in sede di controdeduzioni (per i motivi oltre precisati) procedeva al deposito della citazione.

1.2. In punto di **DIRITTO,** la citazione affermava la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa dei convenuti, nei sensi che seguono.

1.2.1. Anzitutto, si affermava l'esistenza di **condotte dolose** di assenteismo fraudolento, concretizzatesi o nell'allontanamento dal posto di lavoro senza timbrare l'uscita dal servizio e senza alcuna causa giustificativa (di servizio o meno) e/o in assenze dal luogo di lavoro dissimulate dalla timbratura di presenza da parte di altro collega compiacente, che utilizzava abusivamente il "badge" altrui in molteplici occasioni e per molte ore, ovvero:

aa) Mangiacasale Mario complessivamente pari a 33 ore, 54 minuti e 06 secondi (30 episodi di allontanamento in 18 giorni);

bb) Tomarchio Rosario complessivamente pari a 27 ore, 57 minuti e 48

secondi (23 episodi in 15 giorni);

cc) Mazziotti Maurizio complessivamente pari a 27 ore, 56 minuti e 06 secondi (40 episodi in 32 giorni);

dd) Tolomeo Silvano complessivamente pari a 27 ore 35 minuti e 05 secondi (48 episodi in 26 giorni).

1.2.2. Si affermava altresì la **antigiuridicità delle condotte**, per la violazione delle specifiche disposizioni sull'orario di lavoro (di legge e del C.C.N.L.) che ancorano impongono il rispetto dell'orario di lavoro e mettono in rapporto il diritto alla retribuzione all'orario di lavoro prestato, e sul relativo obbligo di registrazione delle presenze (art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha abrogato l'art. 60 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, comma 5, imponendo forme obiettive ed automatizzate di controllo del rispetto dell'orario, nonché art. 55-quater e 55-1quinquies d.lgs. 165/2001 introdotti d.lgs. n. 150/2009 che hanno imposto sanzioni disciplinari ed obblighi di risarcimento del danno patrimoniale ed all'immagine in caso di falsa attestazione della presenza in servizio), sia perché da tali condotte erano derivati pregiudizi vari all'amministrazione, *in primis* l'ottenimento di retribuzioni non dovute.

1.2.3. Si affermava in particolare la sussistenza di **ingiusti danni alla ASP di Catanzaro** di varia natura.

1.2.3.1. Anzitutto, si contestava un ***danno patrimoniale per retribuzioni corrisposte senza controprestazione lavorativa*** per € 664,90 a carico del solo MANGIACASALE (in quanto per gli altri dipendenti la ASP ha provveduto a recuperare la somma); in particolare, si invocava l'applicazione dei principi di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione e dell'art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. 165/2001, che obbliga il responsabile di assenteismo

fraudolento a risarcire il danno patrimoniale pari all'importo percepito a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, liquidando il danno a carico del Mangiacasale in misura di € 664,90 (pari alle ore di assenze ingiustificate (33:54:06) per la retribuzione oraria media contrattualmente prevista (€ 19,62)

1.2.3.2. Si contestava poi un ***danno da alterazione del sinallagma contrattuale*** (disservizio) "per le ripetute e diffuse condotte assenteiste" (sopra precisate, verificatesi in molti giorni ed ore indicate nel dettaglio), attesa la discontinuità e quindi la assoluta inadeguatezza della controprestazione residua fornita; di tale danno si chiedeva la liquidazione equitativa in misura pari al 30% della retribuzione (al netto di quanto percepito per le ore non lavorate, già contestato come danno patrimoniale) rispettivamente percepita da ognuno dei convenuti nel periodo di osservazione, ovvero:

aa) a carico del MANGIACASALE, € 4.103,75 (il 30% di € 13.679,18, pari ad € 14.344,08 - le mensilità di stipendio nel periodo dic.2016-apr.2017 meno il danno patrimoniale di € 664,90);

bb) a carico del TOMARCHIO, € 2.655,21 (il 30% di € 8.850,70, pari ad € 9.295,32 - le mensilità di stipendio nel periodo gen.-apr.2017 meno il danno patrimoniale di € 444,62);

cc) a carico del MAZZIOTTI, € 2.782,52 (il 30% di € 9.275,06, pari ad € 9.701,36 - le mensilità di stipendio nel periodo dic.2016-mar.2017 meno il danno patrimoniale di € 426,30);

dd) a carico del TOLOMEO, € 8.250,64 (il 30% di € 27.502,14, pari ad € 14.344,08 - le mensilità di stipendio nel periodo dic.2016-apr.2017 meno il danno patrimoniale di € 1.709,40);

il tutto per complessivi € 17.792,12.

1.2.3.3. Si contestava infine un ***danno all'immagine*** dell'amministrazione di appartenenza, in quanto:

a) da un lato, la sentenza della Corte costituzionale 61/2020, nel dichiarare incostituzionali vari commi dell'art.55-quater TUPI, non aveva fatto venir meno la *speciale previsione sanzionatoria* dell'art.55-quinquies comma 2 TUPI che consente l'azionabilità del risarcimento per tale danno a prescindere dal giudicato penale (citando Sez. II app. 140/2020 e 146/2020);

b) dall'altro, vi era una *concreta lesione di immagine* (comunque necessaria) a causa sia dell'enorme diffusione della vicenda del Pugliese Ciaccio a livello mediatico (stampa nazionale e locale, giornali web, radio, telegiornali nazionali), sia della circostanza che la vicenda aveva avuto origine da indagini della guardia di finanza culminate in un procedimento penale, con conseguente ampliamento del *clamor fori* sia all'interno che all'esterno dell'ASP; a fronte, peraltro, di una sospensione del procedimento disciplinare in corso, con la conseguente percezione – da parte della collettività – dell'impunità comunque conseguita da coloro che avevano violate le regole sul rispetto dell'orario di lavoro.

Di tale danno si chiedeva la *liquidazione equitativa* secondo i criteri elaborati da SS.RR. n.10/QM/2003 (considerando che i dipendenti lavoravano in sanità, che le condotte illecite erano state diffuse e reiterate, e perpetrate con modalità eclatanti, con uno "straordinario" *clamor fori* (non potendosi applicare il criterio del "duplum" del danno patrimoniale, quest'ultimo liquidato in base ad un lasso di tempo brevissimo rispetto al malcostume in uso nella ASP), onde se ne chiedeva la liquidazione in misura pari a 18 volte la retribuzione

complessiva del TOLOMEO per la sua maggiore gravità (in quanto, benché dirigente, anziché controllare i subordinati era stato uno dei maggior autori degli episodi di assenteismo fraudolento) ed in misura pari a 12 volte tale retribuzione per gli altri convenuti, ovvero:

a) Mangiacasale Mario 2.809,51 € * 12 = 33.714,12 €

b) Tomarchio Rosario 1.946,73 € * 12 = 23.360,76 €

c) Mazziotti Maurizio 1.957,23 € * 12 = 23.486,76 €

d) Tolomeo Silvano 5.735,45 € * **18 =** 103.238,10 €.

1.3. In **REPLICA ALLE CONTRODEDUZIONI,** la citazione riepilogava il contenuto (sopra riportato) delle deduzioni del TOLOMEO e delle difese di MANGIACASALE sopra riportate, in rito (prescrizione e necessità di sospensione del processo) e nel merito, tutte incentrate sull'assenza di obblighi e/o sull'impossibilità concreta di registrazione informatica delle uscite dalla sede per motivi di servizio, e sull'esistenza di concreti motivi di servizio che avrebbero legittimato le contestate uscite dalla sede (compresa la pausa-pranzo), uscite comunque effettuate su autorizzazione verbale e per tempo limitato. Quindi si affermava la totale infondatezza di tali eccezioni, sotto vari profili.

1.3.1. Quanto, in particolare, alle ***eccezioni del TOLOMEO***, si affermava la infondatezza:

a) della richiesta di *sospensione del processo contabile per pendenza di processo penale*, evidenziando che – diversamente da quanto eccepito dalla difesa – le prove acquisite nel procedimento penale potevano essere oggetto di autonoma valutazione nel processo contabile, secondo le regole sue proprie, attesa l'autonomia della cognizione della Corte dei conti a seguito della abolizione

della pregiudiziale penale;

b) dell'*eccezione di prescrizione*, attesa l'esistenza di una fattispecie di doloso occultamento del danno (a causa delle omesse timbrature di assenza) di talché la decorrenza del termine prescrizionale doveva slittare alla notizia di danno;

c) dell'*eccezione di inammissibilità della azione di risarcimento del danno all'immagine per mancanza di previo giudicato penale*, per la presenza di una fattispecie speciale di danno all'immagine;

d) dell'*eccezione di inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno da disservizio*, essendo ammissibile una liquidazione equitativa dello stesso per mancanza di altri criteri utilizzabili, fermi restando che esso non costituisce (come erroneamente affermato dalla difesa) una duplicazione del danno patrimoniale da retribuzione indebitamente percepita;

e) dell'*eccezione di irrilevanza dell'obbligo di timbrare gli ingressi e le uscite dalla sede di servizio, stante la qualifica dirigenziale del Tolomeo*, evidenziando che l'asserita mancanza di obbligo di orario minimo di servizio non implicava la mancanza di offensività della condotta e la mancanza di danno, in quanto secondo pacifica giurisprudenza anche di appello (Sez. III 64/2018) avrebbe il senso di consentire una maggiore, non minore, presenza in servizio, presenza che è sempre necessaria per garantire l'efficienza dell'ufficio la cui cura incombe al dirigente;

f) dell'*eccezione di mancanza di episodi di assenteismo, sia per la durata complessiva dell'orario di servizio prestato* che sarebbe di 200 ore nei 26 giorni contestati, superiore alle 38 ore settimanali <38/7= 5,43*26=141,14>, in quanto sottraendo le ore non lavorate grazie all'omessa timbratura le ore

scendono a 175 h 15 minuti <sic>;

g) dell'*eccezione di sussistenza di cause giustificative dell'uscita dal servizio*, tanto per le asserite *esigenze di servizio esterno*, in quanto il servizio esterno veniva spesso effettuato registrando l'uscita con il badge e con l'apposito codice "8" (a riprova semmai che quanto tale timbratura non avveniva l'uscita era illegittima), quanto per gli asseriti *motivi di salute* (in quanto inconferente da un lato, dall'altro contraddetta dall'asserzione che il dirigente svolgeva un orario di 200 ore).

1.3.2. Quanto, invece, alle ***difese del MANGIACASALE*** prospettate in sede di audizione, si affermava la infondatezza:

a) dell'eccezione di *incertezza delle regole sulle uscite dal servizio* (essendo pacifico nelle regole e confermato dalla prassi che le uscite per servizio dovevano comunque essere indicate nell'apposito registro e con il badge con il codice "8");

b) non risultavano particolari *motivi di urgenza* che imponessero di non registrare l'uscita (anzi risultavano alcune uscite per motivi personali ed un "attitudine diffusa" alla violazione delle regole), tanto più che con il badge la registrazione richiedeva pochi secondi.

1.4. In conclusione, la Procura citava i convenuti epigrafati dinanzi a questa Sezione, chiedendone la **CONDANNA** dei convenuti al pagamento di tutte le predette voci di danno, nelle misure seguenti:

	Mangiacasale Mario	Tomarchio Rosario	Mazziotti Maurizio	Tolomeo Silvano
Danno patrimoniale diretto	664,90 €			
Danno da interruzione del sinallagma contrattuale	4.103,75 €	2.655,21 €	2.782,52 €	8.250,64 €

Danno all'immagine	33.714,12 €	23.360,76 €	23.486,76 €	103.238,10 €
TOTALE	38.482,77 €	26.015,97 €	26.269,28 €	111.488,74 €

2. Quindi, si fissava l'udienza del 14.5.2024 per la discussione del giudizio con **decreto presidenziale** notificato ai convenuti – unitamente alla citazione – nel domicilio eletto presso il difensore o personalmente. In particolare, la notificazione veniva effettuata al convenuto TOMARCHIO Rosario – nato il 12.1.1964 a CZ e residente a Soveria Mannelli (CZ) "C.so Garibaldi 228" (anziché in Via Pietramone come indicato in citazione – a mani proprie il 22.12.2023).

3. In data 23.4.2024 l'Avvocato Antonio Mirachi depositava **comparsa di costituzione** per il convenuto TOLOMEO Silvano (con allegata la procura alle liti epigrafata), nella quale chiedeva:

- "dichiarare la prescrizione dell'azione contabile per danno erariale e all'immagine avanzata nei confronti di Tolomeo Silvano" (…)
- "sospendere il giudizio di responsabilità in attesa della definizione del procedimento penale;
- nel merito rigettare la domanda attrice e per l'effetto dichiarare esente da responsabilità amministrativa, e dunque assolvere, il signor Tolomeo Silvano in ordine ai fatti ad esso contestati con l'atto di citazione medesimo.

In via subordinata rideterminare il quantum in applicazione delle censure di cui al punto 2);

Con vittoria di spese, diritti e onorari."

In via istruttoria, la difesa chiedeva la prova testimoniale sulle circostanze invocate a sostegno delle proprie eccezioni, con dettagliato articolato ed indicazione di testi, ed allegava varia documentazione.

A sostegno delle richieste si prospettavano le seguenti difese.

3.1. In punto di **FATTO**, dopo aver riepilogato l'istruttoria della Procura contabile, la difesa affermava che la citazione era frutto di un "macroscopico errore in cui l'ufficio di Procura è incorso, con riguardo alla posizione del dr. Tolomeo Silvano, stante la superficialità delle indagini condotte dalla G.D.F.", sulla base della seguente ricostruzione dei fatti.

- Anzitutto, nel processo penale si contestavano al convenuto solo alcuni episodi di limitato allontanamento dalla struttura di via Vinicio Cortese senza timbrare, "a dire di controparte", la relativa uscita dal servizio (non episodi timbratura con il suo badge da parte di altri dipendenti o dirigenti, né episodi in cui lo stesso abbia mai utilizzato il badge di altri soggetti); e in questi episodi di omessa timbratura la Guardia di finanza non aveva accertato se effettivamente vi fosse stata una interruzione del servizio o ci fossero giustificati motivi di allontanamento.

- Quanto alla antigiuridicità di tali omesse timbrature, la P.G. e il P.M. non avevano considerato che il Tolomeo, in qualità di Dirigente della S.O.C. (Struttura operativa complessa) Progettazione e controllo (cfr.all.1 delibere n. 516/16 e 350/17 ASP CZ), non era tenuto ad un preciso orario di servizio minimo (bensì a concordare con i vertici un piano di attività per obiettivi), e la sua retribuzione non era correlata al rispetto di un minimo di ore ma ad obiettivi prefissati, come da disposizioni di legge e contrattuali (art. 15 C.C.N.L. 2005), diversamente dai dirigenti titolari di strutture semplici (art.14). In particolare, il dirigente della struttura complessa doveva concordare la propria attività istituzionale con i vertici (ed in particolare giorni di presenza e giorni di attività libero-professionale) ma non aveva alcun debito orario, come

comprovato anche dalla disciplina contrattuale della indennità per servizio notturno e festivo, dalle indicazioni dell'ARAN; e come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e dagli atti interni della ASP era tenuto a timbrare le proprie presenze, ma non a fini retributivo-fiscali, bensì per il necessario raccordo con gli altri dirigenti, per l'applicazione di istituti contrattuali (ferie, permessi malattie) e per l'individuazione delle eventuali responsabilità.

Nella concreta fattispecie, quindi, l'omessa timbratura non determinava un profitto ingiustificato per retribuzione non dovuta o altro; senza contare che, comunque, gli allontanamenti dalla sede senza timbratura dell'uscita erano sempre avvenuti per motivi di servizio.

3.2. In punto di **DIRITTO**, la difesa sostanzialmente ribadiva le eccezioni già formulate nelle controdeduzioni, con le seguenti precisazioni.

3.2.1. In ordine alla richiesta di **sospensione necessaria del processo ex art.106 c.g.c**., la difesa evidenziava che – pur essendo indubbia l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale – l'accertamento penale, in specie delle cause giustificative delle uscite dal servizio senza timbratura (di per sé incontestate dalla difesa), era pregiudiziale al processo contabile come antecedente logico-giuridico, e non meramente fattuale, della decisione, stante che l'assoluzione penale avrebbe efficacia di giudicato nel presente giudizio e che diversamente si andrebbe a ledere il diritto di difesa, portando a fondamento della sentenza contabile elementi di convincimento tratti da indagini della GdF acquisite senza contraddittorio tra le parti e del tutto disancorate dal dato fattuale, non essendo stato accertato dove il Tolomeo si recasse in occasione delle uscite contestate.

3.2.2. Si eccepiva poi l'**inammissibilità della domanda** sotto profili diversi.

3.2.2.1. Anzitutto, quanto al ***danno patrimoniale diretto***, si eccepiva che il GIP aveva già disposto il sequestro preventivo per equivalente della somma asseritamente corrisposta in eccesso al Tolomeo (€ 1.709,40, sequestrati in banca) ed a prescindere da questo provvedimento l'ASP aveva provveduto ad incassare € 1.709,40 con determina 572-20 (All.7).

3.2.2.2. Quanto poi al ***danno da alterazione del sinallagma contrattuale*** (aggiunto al predetto danno patrimoniale e liquidato in via equitativa nel 30% della retribuzione corrisposta nel periodo dic.2016-apr.2017, ovvero in € 8.250,64), si eccepiva:

a) che non era ammissibile una liquidazione in via equitativa ex art.1226 c.c. (di tipo sussidiario), in presenza di un danno patrimoniale già quantificato nella misura predetta, e già corrisposta, pari alle retribuzioni asseritamente indebite;

b) che comunque non si poteva liquidare tale danno nel 30% (senza precisare i criteri di quantificazione), ovvero in un mese e mezzo di stipendio, a fronte di 27 ore 35 minuti di ipotizzato servizio non prestato in 5 mesi, tanto più che l'azienda aveva attestato il raggiungimento degli obiettivi ed ottenuto il relativo premio (All.5-bis) e che non vi era alcuna prova di danni ulteriori;

c) che vi era una sopravvenuta carenza di interesse alla liquidazione di un danno siffatto (Cass. S.U. 822/1999, 11/2012, 35205/2017 etc.) atteso l'avvenuto ristoro del danno patrimoniale.

3.2.2.3. Quanto, infine, al ***danno all'immagine***, si eccepiva la inammissibilità dell'azione per due ordini di ragioni:

a) la fattispecie di danno all'immagine alla p.a. di cui all'art.55-quinquies

TUPI – benché speciale rispetto alla generale fattispecie di cui all'art.17 comma 30-ter d.l.78/2009 – rinvia all'art.55-quater TUPI e quindi presuppone un procedimento disciplinare concluso con sanzione del dipendente, nella fattispecie assente, così come è assente un previo giudicato penale richiesto per la fattispecie di cui all'art.17 comma 30-ter;

b) il danno all'immagine è stato liquidato in modo illogico e con criteri indeterminati, stante la sproporzionalità rispetto alle contestazioni formulategli (18 volte la retribuzione mensile); infatti, essendo stata dichiarata incostituzionale la sanzione prevista dall'art.55-quater comma 3-quater (6 mensilità di stipendio), la liquidazione non è stata effettuata tenendo presenti i normali parametri di liquidazione del danno all'immagine (le modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, la gravità del fatto, l'occasionalità o reiterazione dello stesso, l'entità dell'eventuale arricchimento e del danno, la posizione ricoperta dal dipendente in seno all'organizzazione della amministrazione di appartenenza), ed essendo semmai applicabile il criterio del "duplum" fissato dall'art.1 comma 1-sexies, L.20/1994, introdotto con L.190/2012.

3.2.3. La difesa ribadiva poi l'***eccezione di prescrizione***, negando sussistere un occultamento doloso e quindi ritenendo la prescrizione quinquennale ex art.1 comma 2 L.20/1994 già spirata, in quanto:

a) il danno, ovvero l'esborso degli indebiti emolumenti, era maturato già nel 2017;

b) anche volendo ipotizzare un doloso occultamento, la "scoperta del danno" coincide con il momento in cui l'Amministrazione poteva attivarsi per il recupero dell'indebito, ovvero il momento in cui il danno avrebbe potuto o dovuto essere rilevato dal soggetto tenuto alla vigilanza, usando l'ordinaria diligenza;

c) nel caso in esame, la "scoperta del danno" coincide perfettamente con il momento del suo maturarsi, atteso che la GdF lo ha accertato mentre esso era si verificava (nei medesimi periodi di dicembre 2016- aprile 2017); non rilevano ai fini della prescrizione né la negligenza della Guardia di Finanza e dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Catanzaro nell'informare la Procura Erariale con una informativa tardiva, né la conoscenza diretta del danno da parte della Procura della Corte dei conti il 25 maggio 2020 (data in cui il danno è divenuto di dominio pubblico);

d) nella fattispecie, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notificazione dell'invito a fornire deduzioni avvenuta nel luglio 2023, effettuata, quindi, oltre i cinque anni che sono scaduti, al più tardi, dal mese di Aprile 2022 quando vi è stata la scoperta del fatto costitutivo del danno erariale, certa appare l'avvenuta maturazione della prescrizione della pretesa e la conseguente improcedibilità della domanda che oggi ci occupa.

3.2.4. Nel ***merito***, si ribadiva l'infondatezza della domanda sotto vari profili.

3.2.4.1. Anzitutto, si contestava l'esistenza di una ***condotta antigiuridica e dolosa di assenteismo fraudolento*** e legata da *nesso causale* con un ***presunto ingiusto danno*** all'amministrazione. Infatti, fermo restando che al convenuto non si contestano timbrature effettuate da terzi, ma solo omesse timbrature di alcune uscite, in realtà vi erano sempre ***motivi giustificativi dell'allontanamento dalla sede di servizio ordinaria***, e comunque l'omessa timbratura non aveva arrecato né indebiti benefici economico-retributivi al convenuto né sottrazione di energie lavorative all'ufficio, per diversi motivi.

a) Anzitutto, il Tolomeo prestava servizio in varie sedi distaccate, oltre che nella sua sede ordinaria e gli allontanamenti erano dovuti ad esigenze

lavorative.

b) Inoltre, nei giorni in cui si contesta un allontanamento ingiustificato:

aa) il convenuto (che non percepiva retribuzione legata all'orario - cfr. All.3 e 3bis – ed aveva comunque realizzato gli obiettivi – All.5 –) era comunque rimasto in servizio per un totale di ore superiore a quello di un dirigente tenuto al debito orario, come da tabella riportata nella memoria di costituzione da cui risulterebbero - nei 26 giorni contestati - circa 27ore e 30 minuti di allontanamento dalla sede senza timbratura, a fronte di un servizio di 200 ore (per cui vi sarebbero state 170 ore di servizio prestato);

bb) il convenuto era comunque rimasto in contatto telefonico con l'ufficio fornendo la necessaria consulenza;

c) il convenuto doveva spostarsi nelle varie sedi per esigenze di servizio, sia con auto di servizio sia con mezzi propri, soprattutto nel periodo in esame, per la modifica degli applicativi, per aggiornare il personale e risolvere problematiche con gli operatori anche per l'accesso in tali diverse sedi di ingegneri ed esperti informatici per aggiornamenti di cui il Tolomeo era responsabile (talora procacciando loro anche un rinfresco nel caso di prolungamento dell'orario di lavoro); laddove la GdF non aveva accertato in alcun modo dove il Tolomeo si recasse nei momenti in cui si allontanava dall'ufficio;

d) inoltre, in base alla deliberazione commissariale n.444/CS del 23.2.2011 spettava comunque una pausa-pranzo di almeno mezz'ora, nell'ambito della flessibilità di orario comunque riconosciuta;

e) la mancata timbratura (peraltro a volte di pochi minuti) dipendeva dal fatto che all'epoca il sistema automatico di registrazione non consentiva una esatta descrizione delle "possibilità di spostamento" (causale "motivi di servizio"),

introdotta solo nel 2017 (All.6), laddove ogniqualvolta possibile il convenuto registrava gli allontanamenti (ad esempio per motivi personali) sul "registro delle presenze" (cartaceo) e/o le "timbrature" nel sistema informatico;

f) l'allontanamento era dovuto a motivi di salute che gli imponevano pause dal terminale, e che avevano condotto alla inidoneità al servizio.

3.2.4.2. Infine, si contestava la ***mancanza di danno erariale***, atteso che:

a) Non vi era indebito profitto in quanto egli non aveva debito orario, e la retribuzione e la contribuzione erano svincolate dalle ore di servizio;

b) Non si comprendeva da quale elemento la GdF avesse desunto il presunto compenso orario e quale fosse l'assenza cui collegare tale compenso.

4. In data 15.4.2024 l'Avvocato Francesco Pullano depositava **memoria di costituzione per il convenuto MAZZIOTTI Maurizio** (con allegata procura speciale) nella quale chiedeva:

a) in via preliminare la *sospensione del giudizio contabile* in attesa degli esiti del giudizio penale vertente sui medesimi fatti;

b) ancora in via preliminare dichiarare la *nullità della citazione* nei confronti del convenuto per *indeterminatezza della causa petendi*;

c) in subordine dichiarare *inutilizzabili gli atti dell'indagine penale* in difetto di preventiva conferma in dibattimento o nel presente giudizio;

d) in via istruttoria, ammettere la documentazione allegata ed accogliere le istanze istruttorie (prova documentale allegata al fascicolo e prova testimoniale articolata con lista testi sulla sussistenza di giustificati motivi di servizio della omessa timbratura e/o delle uscite dalla sede);

e) nel merito dichiarare inammissibile o rigettare nel merito perché infondata la domanda proposta con l'atto di citazione con tutte le conseguenze di legge;

f) in via subordinata, in caso denegato di condanna, ridurre la quantificazione operata delle varie voci di danno, escludendo dal conteggio del danno quanto già versato e rideterminando le somme oggetto del risarcimento a più equa misura per carenza dei presupposti di fatto e di diritto della domanda formulata;

g) in estremo subordine, esercitare il potere riduttivo dell'addebito ovvero rideterminare la percentuale richiesta al concludente in relazione all'apporto causale nella produzione del danno.

A sostegno di queste richieste, riepilogato il contenuto della citazione e le vicende preprocessuali, si prospettavano le seguenti eccezioni.

4.1. In via preliminare la difesa eccepiva la ***prescrizione quinquennale*** del diritto al risarcimento del danno ex art.1 l. n. 20/1994, fatta decorrere dalle contestate condotte del periodo dicembre 2016-aprile 2017 di allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro (e non dalla conoscenza da parte del P.M: contabile del 22.4.2020), in quanto, anche volendo ipotizzare un doloso occultamento:

a) tali allontanamenti ed il preteso danno erano stati disvelati dalle indagini della Guardia di finanza, nell'ambito del procedimento penale, fin da tale periodo (annotazioni di polizia giudiziaria del 7.11.2016, 8.3.2017 e 31.5.2017: docc. 14-15), onde la "scoperta" della pretesa frode si sarebbe avuta fin da quel periodo, non potendosi addebitare al convenuto inerzie della GdF e della A.G.O. nel notiziare la Procura contabile;

b) nella fattispecie, il primo atto interruttivo della prescrizione (notificazione dell'invito a dedurre) era intervenuto dopo che essa era già spirata.

4.2. Si eccepiva quindi la ***nullità insanabile della citazione per "assoluta***

genericità della causa petendi" in quanto:

a) la posizione del MAZZIOTTI non era assolutamente "omogenea" a quella degli altri tre convenuti (diversamente da quanto asserito in citazione), in quanto, come sarebbe stato dimostrato nel processo penale, non vi era stato alcun accordo fraudolento tra lui ed altri soggetti (gli altri convenuti o terzi) per registrare falsamente la sua presenza in servizio (in particolare, grazie al "prestito" del badge ad un terzo, condotta, imputabile al solo Tomarchio);

b) non si precisava in citazione a che titolo il convenuto fosse chiamato a rispondere, non essendo stato precisato quali "mezzi fraudolenti" fossero stati utilizzati per attestare falsamente la presenza in servizio, ma solo una irregolare registrazione delle presenze per 27 ore e 56 minuti, imputabile alla mancanza di un valido ed efficace sistema di registrazione delle presenze e delle uscite, a fronte di una richiesta di danno all'immagine pari a ben 12 mensilità di stipendio;

c) sussistevano comunque esigenze di servizio che giustificavano la omessa timbratura (v. infra, il merito);

d) la citazione si limitava ad una contestazione generica dell'addebito (le ore di assenza asseritamente illegittima) senza una precisa contestazione delle singole condotte contestate, ovvero si limitava a richiamare atti di indagine e relazioni della GdF, senza nemmeno trascriverli o riassumerli, di talché le condotte contestate erano desumibili solo "*per relationem*" dagli atti dell'indagine penale ed in particolare delle informative della Guardia di finanza (peraltro non notificati, benché depositati nel fascicolo informatico), con un inammissibile aggravio dell'onere difensivo (costringendosi la difesa ad un esame analitico di tutta la vicenda ed a pagare le copie dei documenti).

4.3. Si eccepiva quindi la ***necessità di sospensione del giudizio contabile*** (ex art.106 c.g.c.) in attesa della definizione del processo penale (in fase dibattimentale e in istruttoria avanzata), in quanto:

a. Il giudizio penale aveva ad oggetto i medesimi fatti controversi nel giudizio contabile, ed in particolare l'esistenza del reato e le cause di giustificazione delle omesse timbrature, presupposti della responsabilità azionata in questa sede, nella quale non si precisano le modalità fraudolente che sarebbero state adottate dal convenuto (onde, come implicito nella comparsa di costituzione, il giudizio penale costituirebbe il "necessario antecedente dal quale dipende la decisione della causa ed il cui accertamento è richiesto con efficacia di giudicato");

b. Gli atti del procedimento penale acquisiti senza il contraddittorio delle parti e riversati nel presente giudizio sarebbero del tutto inutilizzabili, onde sarebbe necessario attendere il processo penale anche ai fini della prova e dell'esatto accertamento dei fatti contestati, violandosi altrimenti l'art 111 Cost..

4.4. Si eccepiva inoltre la ***inutilizzabilità degli atti del procedimento penale***, per i motivi seguenti.

a) Tali atti non erano stati acquisiti nel contraddittorio delle parti ma nel corso del procedimento 5833/216 RGNR della Procura della Repubblica di CZ; dunque non costituiscono "prove" in senso tecnico senza una loro conferma in dibattimento e non sono quindi utilizzabili nel processo contabile nonostante il principio di "autonoma della valutazione delle fonti di prova" da parte del giudice contabile;

b) In particolare, la necessità di una "prova" nel senso penalistico si desumerebbe dagli artt. 651 e 654 c.p.p. ovvero un giudicato penale formatosi su tali prove;

c) Nemmeno potrebbe affermarsi una valenza probatoria di tali atti per una pretesa efficacia fidefacente (2699 e 2700 c.c.), riconoscibile al limite per il verbale di p.g. nella parte in cui attesta operazioni o comportamenti materiali, non per le autonome valutazioni e per i documenti allegati di cui alle informative di p.g., che ai sensi dell'art.357 c.p.p. servono solo a raccogliere fonti di prova da vagliare in dibattimento.

d) Inoltre, la inefficacia probatoria di quanto raccolto sarebbe confermata dalla circostanza che l'ordinanza cautelare del GIP è stata annullata con motivazioni di merito dal Tribunale della libertà, e la Cassazione ha confermato questa decisione, e la ASP ha archiviato il procedimento disciplinare (v.oltre).

4.5. Nel ***merito***, la difesa affermava la assoluta infondatezza della domanda attorea, tanto che l'ipotesi investigativa della GdF era smentita nel procedimento penale:

a) Dalle ordinanze del Tribunale di Catanzaro che - accogliendo l'istanza di appello ex 310 c.p.p. e riesame ex 322 c.p.p. (All.1 e 2) contro l'ordinanza del GIP che aveva sospeso il Mazziotti dal servizio e assoggettato a sequestro conservativo dal reale andamento della vicenda – avevano disposto la restituzione dei beni in sequestro (ord. 76 del 28.5.2020: all.3 e 4) e annullato la misura cautelare interdittiva (con ord. 848/20 del 28.5.2020: all.5);

b) dalla sentenza della Cassazione che aveva respinto nel merito il ricorso presentato della Procura avverso la ordinanza del Tribunale (all.6);

c) dall'archiviazione del procedimento disciplinare (all.7);

4.5.1. Da tali provvedimenti, dai documenti in atti e dalle indagini difensive era emerso che non vi sarebbero state ***condotte concretizzanti modalità fraudolente***, riconducibili all'omessa timbratura delle uscite (non essendovi

alterazioni del sistema di rilevamento). In particolare:

a) *non era stato violato alcun obbligo di registrazione delle uscite per servizio*, giacché all'epoca degli accertamenti della Finanza *la registrazione era non dovuta ed era impossibile*, in quanto:

- non era stato istituito un registro cartaceo;

- l'orologio marcatempo era sperimentale e non consentiva la registrazione delle uscite per motivi di servizio fino al marzo 2017 e per quanto riguarda il MAZZIOTTI fino a settembre-ottobre 2017 (tanto è vero che il sistema era stato implementato progressivamente, mancava un contratto di manutenzione, e nel 2020 erano stati acquistati nuovi terminali: all. 19-23);

b) *tutte le uscite contestate erano giustificate* in quanto:

aa) il dipendente usciva dalla sede spesso per motivi di servizio, essendo suo preciso incarico il trasporto e consegna di atti fuori sede, come comprovato dai permessi dei mesi seguenti agli accertamenti della GdF, dalla dettagliata descrizione delle uscite e delle relative motivazioni (ripresa da appunti dello stesso Mazziotti), dal fatto che la Gdf non aveva seguito il dipendente, limitandosi a verificarne la uscita dal servizio, dalla considerazione che il Mazziotti era all'epoca addetto ad un progetto di dematerializzazione nonché all'archivio di CZ, incarico in seguito formalizzato; per queste uscite aveva complessivamente impegnato 20h e 58min;

bb) come evidenziato dal Tribunale del Riesame, in ogni caso *erano stati computati come false attestazioni di presenza periodi anteriori all'inizio dell'orario di servizio (7:30-13:30, 14:00-17:00), non retribuiti nemmeno come straordinario*; considerando gli accessi anteriori alle 7:30, andavano detratti dalla contestazione ulteriori 6h 19m 29 sec.;

cc) il restante periodo di assenza (successivo alle 7:30) era giustificato vuoi dalla *apertura (e talvolta chiusura) del portone della sede affari generali* (infatti -in mancanza di custode – il dirigente aveva incaricato di tale incombenza il convenuto – che vi provvedeva prima (o talvolta dopo) l'orario di servizio – consentendogli tuttavia di tornare a casa per sottoporsi a trattamenti sanitari, e poi rientrare in sede (in ritardo) senza timbrare); vuoi dalla *concessione di permessi brevi.*

4.5.2. Inoltre, la difesa eccepiva la ***insussistenza di ogni danno,*** in specie:

a) del *danno patrimoniale da retribuzione indebitamente percepita*, essendo le uscite giustificate da motivi di servizio (per oltre 20 ore), per cui rimarrebbero al limite 7h di servizio non prestato (meno di una giornata lavorativa) e comunque la amministrazione aveva già provveduto a recuperare i 426,00 € contestati;

b) del *danno da alterazione del sinallagma contrattuale* (in quanto le uscite erano giustificate dal servizio, e comunque le assenze non erano di durata tale da arrecare un'alterazione del contratto, e mancava la prova di tale danno ulteriore);

c) del *danno all'immagine* (per la eccessività della pretesa azionata, in misura pari a 12 mensilità della retribuzione, e per infondatezza essendo stata ingiustamente ragguagliata la posizione del convenuto a quella diversa di altri soggetti).

5. In data 23.4.2024 l'Avvocato Antonio Chiarella depositava **memoria di costituzione per Mario MANGIACASALE** (con allegata procura speciale in data 16.4.2024), nella quale chiedeva:

a) dichiarare la prescrizione dell'azione contabile per danno erariale e

all'immagine;

b) sospendere il giudizio di responsabilità in attesa della definizione del procedimento penale;

c) rigettare la domanda attrice e per l'effetto dichiarare esente da responsabilità amministrativa, e dunque assolvere, il signor MANGIACASALE Mario in ordine ai fatti ad esso contestati con l'atto di citazione medesimo.

d) Con vittoria di spese, diritti e onorari.

In via istruttoria, produceva documenti e chiedeva ammettersi prova per testi (ivi indicati) sui servizi esterni da lui svolti per conto della ASP.

A sostegno delle sue richieste eccepiva quanto segue.

5.1. In primo luogo, in punto di **FATTO** la difesa ribadiva quanto evidenziato nella memoria difensiva prodotta in sede di audizione (con documentazione: All.1) in merito alle seguenti circostanze:

a) vi era una ***pluralità di incarichi da svolgere fuori sede*** attesi i suoi incarichi di manutenzione e sicurezza e di coordinatore dei settori tecnico e meccanico (All.2-8) la cui natura spesso urgente era "poco compatibile" con l'obbligo di firma delle uscite per servizio;

b) in ogni caso, le uscite dalla sede erano state sempre previamente comunicate ed ***autorizzate*** dal suo superiore, e solo per ***motivi legati al servizio***.

5.2. In punto di **DIRITTO**, la difesa prospettava le seguenti argomentazioni.

5.2.1. Anzitutto, si eccepiva la ***prescrizione quinquennale*** del diritto al risarcimento del danno ex art.1 l. n. 20/1994, fatta decorrere dalle contestate condotte del periodo dicembre 2016-aprile 2017 di allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro (e non dalla conoscenza da parte del P.M: contabile

del 22.4.2020), in quanto non si poteva ipotizzare un doloso occultamento (non si sa da parte di chi) e comunque tali allontanamenti ed il preteso danno erano stati disvelati dalle indagini della Guardia di finanza, nell'ambito del procedimento penale (che avrebbe potuto informarne la Corte dei conti); onde l'invito a dedurre notificato nel 2023 (a prescrizione già spirata) non aveva alcun rilevo prescrizionale.

5.2.2. Quindi, si evidenziava la ***necessità di sospensione del giudizio contabile (ex art.106 c.g.c.)*** in attesa della definizione del processo penale (in fase dibatti-mentale e in istruttoria avanzata), in quanto:

aa) anche riconoscendo la "specialità" del danno all'immagine ex art.55-quinquies, il giudizio penale aveva ad oggetto i medesimi fatti controversi nel giudizio contabile, ed in particolare l'accertamento del reato di assenteismo fraudolento e le cause di giustificazione delle omesse timbrature, presupposti della responsabilità azionata in questa sede (in altri termini il giudizio penale costituirebbe il necessario antecedente dal quale dipende la decisione della causa ed il cui accertamento è richiesto con efficacia di giudicato);

bb) in ogni caso, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art.55-quater (Corte cost. 61/2020), cui rinvia l'art.55-quinquies, questa fattispecie di danno all'immagine non è più perseguibile.

5.2.3. Nel ***merito***, la difesa affermava la assoluta infondatezza della domanda attorea, mancando sia una ***condotta di assenteismo fraudolento*** (tale non potendosi ritenere la mera omissione di timbratura in uscita o entrata dalla sede, occorrendo una modalità fraudolenta come l'alterazione dei mezzi di rilevamento della presenza ed un doloso intento di attestare falsamente la propria presenza in servizio per trarne un illecito profitto, tanto più che il danno

all'immagine non è di natura sanzionatoria e deve essere concreto; laddove nella concreta fattispecie il Mangiacasale non ha alterato i sistemi di rilevamento, non ha posto in essere una condotta di falsificazione, non ha conseguito un guadagno a danno dell'amministrazione, ed è sempre stato assente dalla sede solo per ragioni di lavoro); sia un ***nesso causale tra condotta del convenuto e danno all'immagine della p.a.*** (in quanto la lesione di immagine non può presumersi in base a mere notizie di stampa - che vanno tra l'altro rettificate in caso di errori o assoluzioni -, occorrendo una effettiva prova della fondatezza della notizia, della sua effettiva propagazione, della sua addebitabilità al convenuto, della effettiva lesione della immagine della P.A..

6. Nell' **udienza del giorno 14 maggio 2024**, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso delle parti, è stata dichiarata la contumacia del convenuto TOMARCHIO Rosario, non costituitosi e non comparso nonostante la rituale notificazione della citazione e del decreto di fissazione di udienza.

Quindi, il **Pubblico Ministero**, riportandosi al contenuto dell'atto di citazione, nell'evidenziare che le memorie difensive ripercorrevano le deduzioni prodotte nella fase preprocessuale, confutate nell'atto di citazione, ha replicato:

- che devono essere respinte l'*eccezione di prescrizione*, stante che il danno, dolosamente occultato, è stato disvelato non con il mero accertamento delle condotte dannose da parte della Guardia di Finanza (come ritiene la difesa), ma dal rinvio a giudizio degli indagati (25/5/2020), momento in cui è venuto meno il segreto istruttorio; l'*istanza di sospensione del presente giudizio* in attesa della definizione del procedimento penale, in forza di quanto

argomentato nell'atto di citazione; *l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per il danno all'immagine,* attesa la specialità della fattispecie di danno all'immagine qui in contestazione (di cui all'art.55-*quinques* TUPI), azionabile (diversamente da quanto ritenuto dalla difesa) senza un pregiudiziale giudicato penale; l'*eccezione di nullità dell'atto di citazione* per la mancata specificazione della *causa petendi* (in quanto l'eccezione è generica e la determinatezza del titolo di pretesa azionato è dimostrata proprio dalle precise e circostanziate difese che sono state prodotte dai convenuti);

- che, quanto alla posizione del *convenuto Mangiacasale Mario:*

a) egli era tenuto sia a registrare l'uscita per motivi di servizio, utilizzando l'apposito codice n. 8, sia a registrare l'uscita sul foglio di presenza giornaliero che era stato istituito dal dirigente, ma non aveva adempiuto a tali obblighi;

b) in particolare, le videoregistrazioni e la verbalizzazione della Guardia di finanza dimostrano che egli usciva in tutta calma, spesso accompagnato da colleghi, e ritornava in ufficio con delle buste della spesa in mano;

c) non possono accogliersi le richieste avverse di prove testimoniali perché irrilevanti, in quanto tese ad accertare fatti che son già chiari e provati agli atti;

- che, quanto alle eccezioni del *convenuto Tolomeo Silvano:*

a) è infondata l'eccezione di non essere tenuto, in quanto dirigente di struttura complessa, ad un debito orario e quindi alla registrazione delle presenze; si richiama in tal senso la sentenza n. 64/2018, della Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, secondo cui l'insussistenza dell'obbligo di rispettare un orario minimo non è un privilegio per il dirigente di una struttura complessa, bensì un aggravio, dovendo questi adempiere i suoi doveri anche oltre l'orario minimo di servizio ordinario, che è una condizione necessaria ma non

essenziale all'assolvimento dei doveri stessi;

b) è altresì infondata l'eccezione che il dirigente Tolomeo, nei periodi contestati, avrebbe comunque effettuato un orario di servizio eccedente le 200 ore previste, a prescindere dalle assenze, in quanto, secondo i conteggi effettuati dalla Procura, egli avrebbe effettuato solo 175 ore e 15 minuti di servizio;

c) pur convenendo con la difesa circa l'esistenza di frequenti uscite per motivi di servizio del dirigente Tolomeo, tuttavia in tali casi egli smarcava l'uscita digitando l'apposito codice 8, laddove in altri casi usciva senza timbrare;

d) rispetto alle contestazioni in questa sede, è irrilevante lo stato di salute del dirigente Tolomeo;

- che, quanto alla posizione del *convenuto Mazziotti Maurizio*:

a) è priva di riscontro probatorio l'eccezione di omessa attivazione del codice 8 – il cui utilizzo era previsto per registrare l'uscita per motivi di servizio – e di malfunzionamento dei marcatori informatici che dovevano attestare l'uscita non funzionavano; infatti, da un lato, le indagini difensive prodotte dal convenuto non hanno documentano una risposta chiara circa il malfunzionamento del rilevatore delle presenze, dall'altro, tale circostanza non è stata eccepita dagli altri dipendenti dell'ufficio;

b) non è provata l'eccezione di *mancanza di danno patrimoniale diretto* per sopravvenuto recupero delle indebite retribuzioni, da parte del datore di lavoro, nei mesi di settembre – ottobre 2020, in quanto dalle buste-paga le trattenute risultano riferite al periodo aprile 2019 e non ai periodi contestati;

- che sussiste un *danno a titolo di alterazione del sinallagma contrattuale*, in quanto la condotta illecita dei convenuti ha concretizzato non solo un danno da retribuzione corrisposta per ore non lavorate, ma anche un danno da

retribuzione corrisposta a fronte di una controprestazione lavorativa diversa da quella dovuta e inadeguata, attesa la frammentarietà della prestazione, in violazione della disciplina delle pause e degli altri motivi giustificativi dell'interruzione dell'attività lavorativa; danno che va liquidato in maniera equitativa, essendo proposto in citazione un mero criterio di liquidazione (una percentuale di retribuzione percepita in un arco di tempo);

- che, relativamente al *danno all'immagine*, è infondata l'eccezione difensiva circa la sproporzione del criterio di liquidazione adottato dalla Procura, in quanto - pur essendo riconosciuto in citazione che tale danno non ha natura sanzionatoria ma risarcitoria e quindi occorre darne prova ai fini della quantificazione – tuttavia, nel caso specifico, è impossibile quantificare il danno all'immagine in proporzione al danno patrimoniale diretto (come se fosse una mera sanzione e non una posta risarcitoria); infatti, il danno patrimoniale diretto risente del limite di essere stato determinato sulla base di una osservazione che la Guardia di finanza ha effettuato per soli quattro mesi, mentre il danno all'immagine è determinato dalla notizia diffusa sulla stampa, che si trattasse di una condotta usuale, ovvero di un'amministrazione in cui era possibile eludere le norme sull'orario di lavoro.

Infine, il Pubblico Ministero ha concluso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e chiedendo la condanna dei convenuti.

Quindi, l'**Avvocato Chiarella** (per il convenuto MANGIACASALE) ha ribadito le <u>*eccezioni di rito*</u> contenute nella propria memoria sopra illustrate (in specie l'*eccezione di prescrizione* dell'azione e l'*istanza di sospensione* del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale,

richiamando Sez. giur. Reg. FVG n.12/2011); nel *merito*, ha ribadito le eccezioni relative alla mancanza sia di danno da disservizio che di danno all'immagine, evidenziando:

a) che le uscite erano per motivi di servizio, in quanto il Mangiacasale, in qualità di responsabile della manutenzione lavori e sicurezza dell'ASP di Catanzaro, aveva la necessità di muoversi, senza la particolare formalità, nell'ambito del distretto ospedaliero dell'ASP (onde non vi è *danno per alterazione del sinallagma contrattuale*);

b) che non sussistono le condotte tipiche previste dalla legge a base della pretesa risarcitoria per *danno all'immagine*, in quanto l'articolo 55-*quinques* contempla e sanziona non la mera omissione delle registrazioni (timbrature) dell'uscita, bensì condotte ben più cospicue e gravi del pubblico dipendente, (sopra precisate e in concreto insussistenti).

Quindi il difensore si è riportato alla memoria depositata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, e per l'ammissione della richiesta istruttoria ed il rigetto della domanda.

L'**Avvocato Pullano,** per il convenuto MAZZIOTTI ha ribadito ed illustrato le *eccezioni di rito* contenute in memoria (in specie l'*eccezione di prescrizione* e l'*eccezione di nullità dell'atto di citazione*), ha reiterato l'*istanza di sospensione del presente giudizio,* precisando che – se si se si esclude la genericità della domanda attorea, che rinvia agli atti del procedimento penale, come affermato dal Pubblico ministero nella discussione – allora il Collegio dovrebbe verificare gli atti del procedimento penale alla luce delle contestazioni dei singoli convenuti, rendendo così necessaria la *sospensione del giudizio contabile,* in quanto l'accertamento penale del fatto funge da necessario

presupposto della decisione, pena una grave violazione dell'articolo 111 della Costituzione.

Nel *merito*, il difensore ha eccepito la *infondatezza della domanda per insussistenza della condotta contestata*, in quanto:

a) sia il Tribunale del Riesame che la Corte di cassazione si sono già pronunciati sulla infondatezza, in fatto, della imputazione a carico del Mazziotti;

b) non vi erano prassi illecite di uscite non autorizzate, ma semplicemente il sistema di registrazione delle presenze non era efficace ed affettivo, in quanto il tasto 8 era funzionante a singhiozzo (come comprovato dalla documentazione che il Pubblico ministero ritiene non sufficiente all'assoluzione);

c) non esistono video che ritraggano il Mazziotti uscire senza autorizzazione e/o rientrare con la spesa, e negli atti di indagine non si dà atto che il convenuto è stato seguito; onde si insiste nelle *richieste istruttorie*, che non hanno la finalità provocatoria, ma servono a dimostrare che non ha compiuto nessuna violazione;

d) l'Azienda non ha certificato l'orario di servizio dei propri dipendenti.

Inoltre, la difesa ha eccepito:

- che la *quantificazione del danno patrimoniale* è stata effettuata in maniera equitativa, non correlata ad una contestazione specifica e personale;
- che la *quantificazione del danno all'immagine* non si può parametrare, anziché ad assenze effettive, alla retribuzione annua, in base ad imprecise informazioni della stampa, che ha lasciato intendere che la questione non era limitata ai quattro mesi, ma era una situazione abituale.

Quindi il difensore costituito si è riportato alla memoria depositata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e delle richieste istruttorie e

per l'esercizio del potere riduttivo rispetto alle pretese formulate.

L'**Avvocato Mirarchi,** per il convenuto TOLOMEO, ha ribadito le *eccezioni di rito (di prescrizione e di sospensione del giudizio contabile),* riportandosi a quanto esposto nella memoria di costituzione; nel *merito*, quanto alla *condotta dannosa in contestazione*, ha eccepito:

a) che nei confronti del Tolomeo non è contestato alcun indebito utilizzo del badge (e quindi non vi è accordo tra le parti a danno dell'Ente);

b) che l'articolo 15 del C.C.N.L. non prevede un preciso *debito orario* per i dirigenti di struttura complessa come il convenuto (cui non si applica l'art.14, relativo ai dirigenti di struttura semplice), il quale provvedeva a beggiare solo per i fini contrattualistici (ferie, malattia) e comunque usciva solo recarsi nelle varie sedi per motivi di servizio;

c) che, quanto alla pretesa *differenza oraria*, occorre capire se sono state garantite le ore minime;

d) non è stato accertato dove il Tolomeo si recava e se ha svolto il servizio in maniera lecita;

e) che, in particolare, quanto alla foto dove si ritrae il Tolomeo con una busta che conteneva dei beni di prima necessità, l'acquisto era dovuto alla presenza in ufficio dei dirigenti ingegneri informatici presenti da otto ore per un guasto sui flussi informatici;

f) che il codice 8 non sempre funzionava;

g) che è stata fornita la prova che gli *obiettivi annuali* sono stati raggiunti dal Tolomeo.

Il difensore, nel riportarsi alla memoria depositata, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e delle richieste istruttorie e per il rigetto

integrale della domanda della Procura.

Su autorizzazione del Presidente, il **Pubblico Ministero** ha replicato:

a) confermando le contestazioni di danno patrimoniale diretto nei confronti del convenuto Mangiacasale, riportate nell'atto di citazione;

b) chiedendo, per il convenuto Mazziotti, il rigetto dell'eccezione di genericità della domanda, in quanto sono state contestate date, ore, minuti e secondi di ogni assenza;

c) eccependo, quanto alle sentenze penali, che essa appaiono aver riconosciuto il non corretto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione delle uscite, ma comunque ai fini dell'accertamento il processo penale si ispira al principio *del superamento di ogni ragionevole dubbio*, laddove in sede contabile vale il principio *del più probabile che non*; pertanto si è ritenuto che tale apparecchiatura funzionasse correttamente, in quanto altri soggetti lo hanno utilizzato e non hanno contestato il malfunzionamento del codice.

L'**Avvocato Pullano,** controreplica ribadendo che è stato contestato il numero di ore di assenza ma non sono state indicate invece le date, le ore, e simili.

Quindi, atteso che l'**Avvocato Chiarella e l'Avvocato Mirarchi** non hanno chiesto la controreplica, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

7. Ai sensi dell'art.101 c.g.c. La presente decisione deve prendere le mosse dalle **questioni ed eccezioni pregiudiziali** sollevate dai convenuti.

7.1. Va anzitutto esaminata la **istanza di sospensione del procedimento** in attesa degli esiti del processo penale pendente sulla medesima vicenda, presentata da tutti i convenuti costituiti.

7.1.1. La difesa dei convenuti (TOLOMEO, MAZZIOTTI, MANGIACASALE) ha eccepito che sulla vicenda qui in esame pende un processo penale (in fase dibattimentale e in istruttoria avanzata) che imporrebbe la sospensione necessaria del giudizio contabile (ex art.106 c.g.c.), in quanto – pur essendo indubbia l'autonomia dei due giudizi – l'accertamento penale sarebbe pregiudiziale a quello contabile (ovvero il giudicato penale costituirebbe un necessario antecedente logico-giuridico, e non meramente fattuale, della decisione in questa sede) per i seguenti motivi (qui cumulativamente esaminati, sebbene evidenziati talora da tutti i convenuti, talaltra da uno soltanto, come riportato nella parte in fatto della presente decisione).

a) Anzitutto, la speciale fattispecie di danno all'immagine prevista dall'art.55-quinquies d.lgs. n.165/2001 non sarebbe più perseguibile, in quanto tale norma faceva rinvio all'art.55-quater del medesimo d.lgs., disposizione quest'ultima travolta da declaratoria di incostituzionalità 165/2001 (Corte cost. n. 61/2020); di conseguenza occorrerebbe sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale.

b) Comunque, nella speciale fattispecie di danno all'immagine ex art.55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 la legge subordinerebbe la decisione del giudice contabile a quello del giudice penale (ovvero fissi un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi), in quanto:

aa) la condanna al risarcimento del danno ex art.55-quinquies presuppone l'accertamento del reato di cui al comma 1 del medesimo articolo (ovvero la dimostrazione di una condotta di assenteismo fraudolento, volta a garantire al dipendente ad un indebito profitto, e l'accertamento dell'insussistenza di cause di giustificazione dell'omessa timbratura);

bb) il giudicato penale assolutorio ha efficacia anche nel giudizio contabile ex art.652 c.p.p..

c) Inoltre, la sospensione si imporrebbe perché il processo penale ha ad oggetto i medesimi fatti controversi nel processo contabile (che fungono da presupposti dell'azione di responsabilità amministrativa), in particolare l'esistenza di condotte di falsa attestazione delle presenze in servizio con modalità fraudolente (art.55-quinquies D.Lgs. 165/2001) e l'esistenza o meno di cause di giustificazione delle uscite e/o delle omesse timbrature;

d) Ancora, nella citazione posta a base del presente giudizio non si preciserebbero le modalità fraudolente che sarebbero state adottate dai convenuti, e quindi solo l'accertamento penale chiarirebbe quali possano essere state.

e) Infine, poiché la citazione attorea della Procura contabile si fonda su elementi di prova (atti di indagine della GdF) acquisiti nel corso del procedimento penale senza contraddittorio – attualmente contestati dalla difesa ed allo stato al vaglio del giudice penale in sede dibattimentale – tali prove sarebbero del tutto inutilizzabili e sarebbe necessario attendere il processo penale anche ai fini della prova, oltre che dell'esatto accertamento dei fatti contestati; diversamente, si andrebbe a violare l'art 111 Cost. ed a ledere il diritto di difesa, portando a fondamento della sentenza contabile elementi di convincimento acquisiti senza contraddittorio tra le parti e del tutto disancorate dal dato fattuale, non essendo stati accertati e i motivi e le giustificazioni delle uscite contestate.

7.1.2. In merito a tale istanza, è pacifico in giurisprudenza che le ipotesi di sospensione del processo, determinando una stasi contrastante con il principio di ragionevole durata del processo ex art.111 Cost., sono di stretta

interpretazione (principio di tassatività delle cause di sospensione del processo), e che nel codice di giustizia contabile – a parte alcune ipotesi speciali che non si attagliano al caso in esame (ad es. art.16 comma 1, art. 115 comma 6, art. 106 comma 2, art.183 comma 4 c.g.c.) – la sospensione è prevista solo dall'art.106 c.g.c.. Tale disposizione prevede la c.d. sospensione necessaria per "pregiudizialità", che si verifica qualora, in primo luogo, la controversia oggetto del processo contabile "dipenda" dalla decisione di altra causa già controversa in un distinto processo (ovvero, una causa sia necessario antecedente logico-giuridico dell'altra), e, in secondo luogo, la legge "richieda" un previo accertamento "con efficacia di giudicato" della causa pregiudicante da parte del diverso giudice (cfr. ad es. art.14 c.g.c. sulle questioni di stato e capacità delle persone e di falso), vigendo altrimenti il principio della facoltà del giudice della causa pregiudicata di decidere in via incidentale ogni questione.

7.1.3. Alla luce di questi principi, pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, risulta evidente che le eccezioni difensive sono infondate, poiché nella concreta fattispecie non sussistono i presupposti della sospensione ex art.106 c.g.c..

7.1.3.1. Va anzitutto precisato che nella memoria difensiva del MANGIACASALE non si chiarisce perché la ipotizzata caducazione della fattispecie sanzionatoria dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, determinerebbe la necessità della sospensione del giudizio contabile, anziché (come sarebbe logico) il rigetto o l'inammissibilità della domanda; verosimilmente, la difesa presuppone che, venuta meno la norma speciale sul danno all'immagine, si rientrerebbe nella generale fattispecie dell'art.17, comma 30-ter d.l. n. 78/2009, che subordina

la proponibilità dell'azione per danno all'immagine al giudicato penale di condanna (giudicato assente, nella concreta fattispecie). E' tuttavia evidente l'infondatezza dell'eccezione, in quanto (a parte la mancanza di qualsivoglia caducazione dell'art.55-quinquies, come oltre si dirà), da un lato la disposizione dell'art. 17 comma 30-ter è inapplicabile, in quanto riferita ai delitti di cui all'art. 7 L. n. 97/2001 (tra cui non rientra l'art. 55-quinquies qui in esame), dall'altro la mancanza di previo giudicato penale non determina una sospensione del processo contabile in attesa del giudicato penale, ma la nullità-improponibilità dell'azione per danno all'immagine (art. 51 comma 6 c.g.c.), questione oltre esaminata.

7.1.3.2. E' poi indubbio che l'accertamento del diritto al risarcimento del danno ex art.55-quinquies (controverso in questa sede) presuppone l'accertamento di una condotta di assenteismo fraudolento (oggetto anche del processo penale) e che una eventuale assoluzione o condanna penale potrebbe (entro certi limiti) far stato nel presente giudizio.

Tuttavia – a parte che, a rigore, nella fattispecie si porrebbe un problema non di pregiudizialità in senso stretto ma di identità di causa (trattandosi non di cause logicamente subordinate ma della stessa causa sotto due profili diversi, civile-risarcitorio e penale, reciprocamente indipendenti) – nessuna norma prevede la necessità di un "previo" giudicato penale sulle questioni pregiudiziali pendenti dinanzi sia al giudice penale sia dinanzi al giudice contabile (come prevedeva l'art.3 c.p.p. previgente o come prevede il vigente art.14 c.g.c.). Al contrario, l'art.55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 prevede che in presenza di condotte di assenteismo fraudolento ("nei casi di cui al comma 1") sussiste una responsabilità per danno patrimoniale ed

all'immagine *a prescindere* dalla responsabilità penale e disciplinare e dal relativo accertamento ("ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni"); e gli artt. 651 e 652 c.p.p. prevedono semplicemente che – qualora si giunga ad un giudicato penale di condanna o assoluzione (e quindi non meramente processuale) su circostanze oggetto del giudizio contabile – esso possa far stato nel processo contabile, alle condizioni e nei limiti degli artt. 651 e 652 c.p.p. (ovvero, tale giudicato potrebbe essere comunque irrilevante, se ad esempio fosse di assoluzione per mancanza di elemento soggettivo del reato). In altri termini, il legislatore ha optato per la totale autonomia dei giudizi penale e contabile, nei quali si può procedere parallelamente a tutti gli accertamenti del caso, essendo ammissibile che il giudice contabile pervenga ad un accertamento – delle assenze e del relativo danno – diverso quello della sentenza penale, attesi il diverso criterio legale di accertamento dei fatti – "più probabile che non" – e la ammissibilità di una diversa quantificazione del danno (cfr. Sez. I centrale d'appello n.76/2024, Sez. II app. n. 185/2024); fatta salva una *limitata* efficacia extrapenale dell'*eventuale* giudicato penale di condanna o assoluzione (e non meramente processuale) che si dovesse formare sui fatti oggetto del processo contabile. Pertanto, non sussiste alcuna pregiudizialità rilevante ex art.106 c.g.c..

7.1.3.3. Quanto, poi, alla asserita mancanza di una puntuale indicazione delle condotte fraudolente in citazione e della necessità di desumerle dal giudizio penale, tale circostanza avrebbe rilievo, al limite (ove fosse fondata), ai fini della validità della citazione, non della esistenza di una pregiudizialità utile ai fini della sospensione, non potendosi integrare la *causa petendi* asseritamente insufficiente sulla base di circostanze non indicate nella domanda ma desunte

aliunde .

7.1.3.4. Analogamente, a prescindere dalla pretesa inutilizzabilità delle prove raccolte nel procedimento penale (che la Procura ha correttamente negato in citazione, in quanto le prove acquisite nel procedimento penale possono essere oggetto di autonoma valutazione nel processo contabile, secondo le regole sue proprie: cfr. Sez riun. ord. n. 16/2021), è evidente che la "pregiudizialità delle cause" che giustifica la sospensione ex art. 106 c.g.c. non si concreta nella esigenza pratico-fattuale di fornire la prova delle circostanze allegate delle parti, ma consiste nel collegamento logico-giuridico tra le questioni controversie nei due distinti giudizi e nella previsione di una necessaria priorità da dare ad uno dei due giudizi: pertanto, anche se si ammettesse la inutilizzabilità delle prove raccolte nel processo penale senza il previo vaglio dibattimentale penale, comunque non si potrebbe disporre la sospensione del presente giudizio, ma semmai dovrebbe rigettarsi la domanda per mancanza di prova.

7.1.4. Pertanto, la istanza di sospensione del giudizio va respinta.

7.2. La difesa del TOLOMEO ha altresì eccepito la **inammissibilità della domanda** per i motivi seguenti, riconducibili nel loro complesso ad un ***difetto del petitum sostanziale***, ovvero all'indeterminatezza dell'oggetto della domanda soprattutto sotto il profilo della quantificazione del danno.

7.2.1. Anzitutto, la difesa contesta (a parte l'improcedibilità dell'azione per danno patrimoniale diretto, che tuttavia in citazione non è contestato al Tolomeo, atteso il recupero della somma indebitamente corrisposta tramite trattenute stipendiali) la ***inammissibilità dell'azione per il risarcimento del danno da alterazione del sinallagma contrattuale*** (aggiunto dalla Procura al predetto danno patrimoniale e liquidato in via equitativa nel 30% della retribuzione

corrisposta nel periodo dic.2016-apr.2017, ovvero in € 8.250,64),

In particolare, la difesa ha eccepito:

a) che non sarebbe ammissibile una liquidazione in via equitativa ex art.1226 c.c. (ammissibile solo in via sussidiaria, per impossibilità di precisa quantificazione economico-finanziaria), in presenza di un danno patrimoniale già quantificato nella misura delle retribuzioni, asseritamente indebite, già restituite;

b) che comunque non si potrebbe liquidare tale danno nel 30% (senza precisare i criteri di quantificazione), ovvero in un mese e mezzo di stipendio, a fronte di 27 ore 35 minuti di ipotizzato servizio non prestato in 5 mesi, tanto più che l'azienda aveva attestato il raggiungimento degli obiettivi ed ottenuto il relativo premio (All.5-bis) e che non vi era alcuna prova di danni ulteriori;

c) che vi sarebbe una sopravvenuta carenza di interesse alla liquidazione di un danno siffatto (Cass. S.U. 822/1999, 11/2012, 35205/2017 etc.) atteso l'avvenuto ristoro del danno patrimoniale con le trattenute stipendiali.

Tali eccezioni sono infondate. Invero, la difesa presuppone una identificazione tra danno patrimoniale "da retribuzione per ore non lavorate" e "da alterazione del sinallagma contrattuale" (il che determinerebbe l'inammissibilità della domanda risarcitoria di un danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello già richiesto e risarcito); viceversa, le due fattispecie sono logicamente e di fatto distinte e vanno accertate in concreto, onde un'eventuale duplicazione determinerebbe, semmai, il rigetto della domanda di danno ultronea. Infatti, come esattamente evidenziato nella citazione (in replica alle controdeduzioni difensive presentate in fase preprocessuale), il primo danno corrisponde alla retribuzione corrisposta per ore non lavorate (danno finanziario), il

secondo danno corrisponde alla inesatta prestazione lavorativa resa nelle restanti ore (danno economico): in citazione si ipotizza che la "discontinuità" della prestazione resa (a causa delle assenze ingiustificate) abbia comportato una minore qualità (non quantità) del servizio svolto. Ovviamente, per questo secondo danno – che prescinde del tutto dalla retribuzione ed è difficilmente quantificabile (a meno che non abbia comportato conseguenze ulteriori; si pensi ad esempio che a causa della condotta assenteista di un infermiere siano stati arrecati danni a pazienti, risarciti dalla ASP) – sarebbe ammissibile una liquidazione equitativa; né rileva che esso non sia previsto nell'art.55-quinquies d.lsg. n. 165/2001, in quanto tale disposizione tipizza una speciale fattispecie di responsabilità amministrativa, che affianca ma non esclude la fattispecie generale di responsabilità amministrativa (di cui agli artt. 83 r.d. 2440/1923, all'art. 52 r.d.1214/1934, all'art.1 l. n. 20/1994) cui viene ricondotto il danno c.d. da disservizio.

7.2.2. La difesa eccepisce altresì la ***inammissibilità (rectius improponibilità) dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine***, sotto due profili.

a) Anzitutto, l'art.55-quinquies TUPI prevede una fattispecie di danno all'immagine che – benché speciale rispetto alla generale fattispecie di cui all'art.17 comma 30-ter d.l. n. 78/2009 (come affermato in citazione dal P.M.) – rinvia all'art.55-quater TUPI e quindi presupporrebbe un procedimento disciplinare concluso con sanzione del dipendente; laddove nella fattispecie non vi sono stati né una sanzione disciplinare (né un previo giudicato penale, richiesto per la distinta fattispecie di danno all'immagine di cui all'art.17 comma 30-ter citato).

b) Inoltre, il danno all'immagine sarebbe stato liquidato in modo illogico e

con criteri indeterminati, stante la sproporzione tra danno contestato (18 volte la retribuzione mensile) e imputazioni formulate contro i convenuti (tra l'altro in modo generico ed indifferenziato). Infatti, essendo stata dichiarata incostituzionale la sanzione prevista dall'art.55-quater comma 3-quater di 6 mensilità, la liquidazione non è stata effettuata tenendo presenti i normali parametri di liquidazione del danno all'immagine (le modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, la gravità del fatto, l'occasionalità o reiterazione dello stesso, l'entità dell'eventuale arricchimento e del danno, la posizione ricoperta dal dipendente in seno all'organizzazione della amministrazione di appartenenza), laddove semmai sarebbe stato applicabile il criterio del "duplum" fissato dall'art.1 comma 1-sexies, L.20/1994, introdotto con L.190/2012 .

Anche tali eccezioni sono infondate e vanno respinte.

Anzitutto, va evidenziato come in giurisprudenza sia pacifico che la fattispecie speciale di responsabilità per danno all'immagine di cui all'art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (che prevede il risarcimento del danno all'immagine "di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater") non è stata espunta dall'ordinamento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020 (che ha caducato alcune parti dell'art.55-quater d.lgs. n.165/2001), onde il danno all'immagine per assenteismo fraudolento è ancora risarcibile a prescindere da un previo giudicato penale di condanna, non applicandosi la previsione generale di cui all'art.17, comma 30-ter d.l. n. 78/2009 (cfr. ad es. Sez. I app. n.76/2024 e molte altre). Tanto premesso, l'art.55-quinquies non prevede il procedimento disciplinare come pregiudiziale al processo di responsabilità amministrativa, come appare evidente sia dalla lettera della disposizione

(secondo cui "restano ferme" le responsabilità penali o disciplinari, il che manifesta come secondo la legge l'azione di responsabilità amministrativa prescinda dalle azioni penali o disciplinari), sia dall'interpretazione logico-sistematica della disposizione stessa (infatti il rinvio dell'art.55-quinquies all'art.55-quater, introdotto solo dall'art. 16 d.lgs. n. 75/2017, era limitato al solo comma 3-quater, che prevedeva il limite minimo e le modalità di commisurazione del danno all'immagine, uniche disposizioni oggi travolte dalla Corte costituzionale; quindi tale rinvio serviva solo a richiamare la sanzione applicabile e non ad individuare il procedimento disciplinare come presupposto della sanzione).

Quanto, poi, alla liquidazione equitativa del danno richiesta in citazione, deve evidenziarsi che, da un lato, l'inammissibilità della citazione è ipotizzabile solo in caso di mancata indicazione di ogni criterio o parametro di liquidazione (cfr. Sezioni Riunite n. 10/QM/2003) laddove nella concreta fattispecie la citazione indica parametri utili a tal fine (servizio svolto in sanità, diffusione e reiterazione delle condotte illecite, loro modalità di esecuzione, entità del *clamor fori* e così via); dall'altro, sia la eventuale eccessività della quantificazione del danno, sulla base di quei parametri, sia l'omessa individuazione delle specifiche condotte dei convenuti rilevanti ai fini della quantificazione stessa, da parte della Procura (che chiede la liquidazione del danno in misura pari a 18 volte la retribuzione corrisposta al Tolomeo, in quanto dirigente, ed a 12 volte per gli altri convenuti) rilevano ai fini non della validità ed ammissibilità della citazione, bensì del concreto accertamento del *quantum* risarcitorio, che compete al giudice ex art.1226 cod. civ..

7.3. Infine, la difesa del MAZZIOTTI ha eccepito la **nullità insanabile**

della citazione per "assoluta genericità della causa petendi", sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

a) La citazione si limitava ad una contestazione generica dell'addebito (le ore di assenza asseritamente illegittima) senza una precisa contestazione delle condotte contestate ai singoli convenuti, ovvero si limitava a richiamare atti di indagine e relazioni della GdF, senza nemmeno trascriverli o riassumerli, di talché le condotte contestate erano desumibili solo "*per relationem*" dagli atti dell'indagine penale ed in particolare delle informative della Guardia di finanza (peraltro non notificati, benché depositati nel fascicolo digitale del presente giudizio), con un inammissibile aggravio dell'onere difensivo (costringendo la difesa ad un esame analitico di tutta la vicenda ed a pagare le copie dei documenti).

b) La generica indicazione delle condotte contestate non si attagliava alla posizione del MAZZIOTTI, che non era assolutamente "omogenea" a quella degli altri tre convenuti (diversamente da quanto asserito in citazione), in quanto, come sarebbe stato dimostrato nel processo penale, non vi era stato alcun accordo fraudolento tra lui ed altri soggetti (gli altri convenuti o terzi) per registrare falsamente la sua presenza in servizio (in particolare, grazie al "prestito" del badge ad un terzo, condotta, imputabile al solo Tomarchio).

c) Non si precisava in citazione a che titolo il convenuto fosse chiamato a rispondere, non essendo stato precisato quali "mezzi fraudolenti" fossero stati utilizzati per attestare falsamente la presenza in servizio, ma solo una irregolare registrazione delle presenze per 27 ore e 56 minuti, imputabile alla mancanza di un valido ed efficace sistema di registrazione delle presenze e delle uscite, a fronte di una richiesta di danno all'immagine pari a ben 12 mensilità

di stipendio;

d) Sussistevano comunque esigenze di servizio che giustificavano la omessa timbratura (v. infra, il merito).

L'eccezione è infondata.

Invero, l'art.86, comma 6, c.g.c. collega la nullità non alla "assoluta incertezza" ma solo alla "mancata esposizione" dei fatti posti a fondamento della domanda (diversamente a quanto previsto per l'oggetto della domanda, la cui indeterminatezza è sufficiente a determinare la nullità). E' indubbio che *ratio* della nullità in questione è la tutela del diritto di difesa del convenuto, che deve essere messo immediatamente nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese avverso la domanda attorea; tuttavia, tale difesa risulta compromessa solo se – esaminato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati – permanga un'assoluta incertezza delle ragioni della domanda (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 11751 del 15.5.2013), dovendo comunque riconoscersi ai documenti prodotti con la domanda una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione (Cass. Civ. Sez 6 ord. n. 3363 del 5.2.2019).

Orbene, nella concreta fattispecie la citazione - nell'individuare i fatti di causa (la causa petendi) - non compromette la difesa dei convenuti, in quanto, pur mancando una indicazione dei singoli episodi di assenteismo fraudolento contestati ad ogni convenuto e delle relative modalità esecutive, essa precisa:

a) che i convenuti hanno fatto falsamente risultare la propria presenza in ufficio, o allontanandosi dal posto di lavoro in carenza di ogni autorizzazione o giustificazione, senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo;

o mascherando la propria assenza dal lavoro tramite la cessione del proprio badge a terzi colleghi compiacenti, che provvedevano a registrare l'inizio e la fine della prestazione lavorativa per conto del collega assente (questa contestazione è riferita, in particolare, al Tomarchio, che secondo la citazione cedeva il suo badge ad un terzo che non è parte nel presente giudizio);

b) che per tutte le assenze sopra evidenziate non risultano giustificativi, quali permessi richiesti dal dipendente e/o altre autorizzazioni rilasciate dall'azienda di appartenenza, o altri titoli di varia natura che ne consentissero l'assenza;

c) che nella quantificazione temporale delle assenze non sono stati conteggiati i diversi minuti in cui il dipendente s'intrattiene in altri luoghi all'interno del complesso e, nello specifico, le diverse occasioni nelle quali sono stati visti nelle adiacenze del cancello principale e/o all'entrata degli uffici;

d) che le false attestazioni di presenza nella sede di lavoro si sono verificate nel periodo di osservazione dicembre 2016/aprile 2017 (periodo verificato dalla Guardia di Finanza, che ha rappresentato gli esiti dell'indagine in apposito prospetto riassuntivo allegato alla denuncia di danno del 19 maggio 2020 prot.1570 (nel quale sono stati riportati, per ogni dipendente, i giorni nei quali è stato protagonista di episodi di assenteismo, il numero totale di tali episodi, la durata totale delle assenze);

e) quali sono state le retribuzioni percepite dai dipendenti nel periodo in esame;

f) quali sono stati i mezzi di diffusione della notizia.

Sulla scorta di questi dati, ben poteva la difesa, come questo giudice, procedere ad un esame della documentazione prodotta per verificare la fondatezza

o meno di queste contestazioni, con riferimento al convenuto ed ai singoli episodi: pertanto, l'eccezione è infondata e va respinta.

8. Deve a questo punto esaminarsi la **eccezione preliminare di prescrizione**, sollevata dalla difesa dei convenuti sulla base di motivi sostanzialmente sovrapponibili.

a) Anzitutto, si sostiene che – mancando un occultamento doloso del danno, del resto di autore imprecisato – il termine prescrizionale quinquennale ex art.1 comma 2 L.20/1994 era già spirato al momento della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (invito a dedurre del 2023), in quanto il fatto dannoso si era verificato più di cinque anni prima, nel periodo di indagine tra la fine del 2016 e l'aprile del 2017, ovvero in corrispondenza con le contestate condotte asseritamente illecite di falsa attestazione di presenza in servizio e con il corrispondente esborso di indebiti emolumenti.

b) In ogni caso, anche volendo ipotizzare un doloso occultamento, la "scoperta del danno" che fa decorrere la prescrizione non coincideva con la conoscenza diretta del danno da parte della Procura contabile (il 22.4.2020, data della diffusione pubblica della indagine penale, o il 25.5.2020, data in cui era pervenuta alla Procura contabile la notizia di danno della Guardia di finanza datata 19.5.2020), bensì:

- o con il momento in cui l'Amministrazione poteva attivarsi per il recupero dell'indebito, ovvero il momento in cui il danno avrebbe potuto o dovuto essere rilevato dal soggetto tenuto alla vigilanza, usando l'ordinaria diligenza;
- o con il momento in cui esso è stato disvelato dall'indagine della Guardia di Finanza, che ha accertato il preteso danno da allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro mentre esso si verificava, tra dicembre 2016 ed aprile

2017 (come da annotazioni di polizia giudiziaria); infatti, non rileverebbe ai fini della prescrizione il negligente ritardo della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Catanzaro nell'informare la Procura Erariale.

L'eccezione è infondata.

Invero, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che il "doloso occultamento" può concretizzarsi anche in una condotta omissiva posta in essere in violazione dei doveri di servizio, nella fattispecie l'omessa registrazione delle entrate ed uscite dal proprio ufficio di appartenenza (registrazione cui erano tenuti tutti i dipendenti, anche i dirigenti, come oltre precisato); condotta che, a prescindere dalla motivazione delle uscite e dal dolo o dalla colpa dei convenuti, obiettivamente non consentiva la conoscenza della presenza o meno (in sede) dei convenuti ai soggetti che erano tenuti al controllo delle presenze, ai fini del computo delle retribuzioni e/o delle segnalazioni di eventuali irregolarità.

Pertanto, sussistendo nella concreta fattispecie il "doloso occultamento" nel senso predetto, ai sensi dell'art.1 comma 2 l. n 20/1994 il termine quinquennale prescrizionale decorreva non dalla semplice "conoscibilità" del danno ma dalla esatta conoscenza ("scoperta") dello stesso; la legge, in tal caso, non riconosce alcun rilievo ad eventuali ipotetiche negligenze dell'amministrazione nella vigilanza e/o nel recupero dei danni (del resto del tutto ragionevolmente, non potendo l'amministrazione presumere– in mancanza di dati contrari – che i pubblici dipendenti violino i propri doveri di ufficio occultando i danni da loro cagionati).

E' poi ovvio che – essendo la prescrizione un istituto collegato all'inerzia dell'avente diritto nell'azionare quest'ultimo – ai fini della decorrenza del

termine prescrizionale la conoscenza del danno (nei casi di doloso occultamento) o la conoscibilità del danno (negli altri casi) vanno riferite ai soggetti che possono azionare la responsabilità amministrativa, ovvero l'amministrazione danneggiata o la Procura contabile, non a terzi che – pur essendo tenuti alla denunzia – non hanno tale facoltà (la Guardia di finanza o l'Autorità giudiziaria penale). Senza considerare, poi, che a detti terzi non è imputabile alcun ritardo nel fornire la notizia di danno, in quanto, prima dell'esercizio dell'azione penale e/o del disvelamento delle indagini penali, non sussiste un *obbligo* di denunzia né per la Guardia di finanza (che è invece tenuta al segreto istruttorio salva autorizzazione del P.M. penale procedente) né per l'Autorità giudiziaria ordinaria (che ex art.129 disp.att. c.p.p. è tenuta alla denunzia solo nel momento in cui esercita l'azione penale, mentre prima di tale data l'A.G.O. ha una mera facoltà di comunicare l'esito delle indagini, in relazione ad esigenze di segretezza la cui valutazione rientra nella sua esclusiva discrezionalità). Non a caso, secondo costante giurisprudenza, in presenza di indagini penali (caratterizzate dalla segretezza) il disvelamento dell'illecito coincide con la loro chiusura, ovvero con il momento in cui, con la precisazione delle imputazioni penali, la fattispecie riceve concreta qualificazione giuridica, atta a identificarla come produttiva di danno erariale (cfr. Sez. I App., n. 317/08, n.56/2007; Sez. II App., n. 327/2023, n.14/2022, n. 296/2007, n. 189/2018 e n. 571/2016; Sez. III App., n. 143/2009, n. 213/2017 e n. 10/2002).

Infine, anche volendo escludere il doloso occultamento, e quindi far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal verificarsi del "fatto dannoso" (ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. n. 20/1994), va ricordato:

a) che la decorrenza della prescrizione presuppone l'effettivo verificarsi

del "danno" all'immagine, ovvero della lesione al prestigio ed al decoro della pubblica amministrazione; lesione che nella concreta fattispecie si è concretizzata in tutta la sua estensione solo ad aprile 2020, con l'estesa diffusione pubblica (a mezzo televisione, radio, stampa e web) dei fenomeni di assenteismo presso la ASP e la A.O. di Catanzaro;

b) che risulta in atti la costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, ammessa dal GIP fin dall'udienza del 25.3.2021 (Produzione del P.M., Doc.9); atto dotato di efficacia interruttiva permanente per tutta la durata del processo penale.

Pertanto, in ogni caso la prescrizione non può ritenersi maturata al momento della citazione in giudizio.

9. Passando al merito del giudizio, la decisione della causa presuppone l'esame delle **norme di settore**, onde fissare alcune coordinate ermeneutiche fondamentali nella concreta fattispecie.

9.1. Quanto all'**obbligo di registrazione delle presenze in servizio –** premesso che dalla previsione dell'obbligo dell'orario di ufficio necessariamente consegue l'obbligo di registrare le presenze in servizio (Consiglio di Stato Sez. VI n. 1763 del 18.4.2007), ed infatti da sempre la presenza in servizio dei pubblici dipendenti viene accertata con "fogli di presenza giornaliera" – va evidenziato che fin dall'art. 22 comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono state imposte "forme di controllo obiettive ed automatizzate" del rispetto dell'"orario di lavoro" da parte dei pubblici dipendenti. Tale disposizione – che non distingue tra personale (contrattualizzato) dirigente e non dirigente – era immediatamente vigente ed è stata attuata in diversi contratti collettivi che hanno ribadito o comunque presupposto la necessità di sistemi automatici di

rilevazione della presenza e quindi l'obbligo di registrazione delle presenze da parte dei dipendenti, nonché le relative sanzioni disciplinari (di cui oltre). In particolare, nel periodo in esame (in cui non erano stati ancora stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 2016/2018, sia del personale dirigente, sottoscritto nel 2019, sia del personale non dirigente del comparto, sottoscritto nel 2018) vigevano le seguenti regole (attesa la mancata sottoscrizione dei contratti collettivi nei trienni 2010/2012 e 2013/2015).

a) Anzitutto si prevedevano obblighi di orario minimo di servizio ed obblighi di registrazione della presenza, in specie:

- per il personale non dirigente (confluito nel Comparto sanità), obblighi di orario minimo di servizio e sistemi di rilevazione automatica della presenza nonché la possibilità, in casi particolari, di controlli ulteriori e/o modalità sostitutive (art. 26 comma 5 C.C.N.L. del 07/04/1999 e l'art. 5 C.C.N.L. del 10/04/2008);
- per i dirigenti con incarico di struttura semplice di Area III della Sanità (personale dirigente sanitario, amministrativo, tecnico e professionale) e dell'Area IV (medici e veterinari), obblighi di orario minimo di servizio e una articolata programmazione della attività con computo delle ore dedicate all'aggiornamento, al raggiungimento degli obiettivi prestazionali e così via (art.14 dei CC.CC.NN.L. del 3.11.2005, vigenti ex art. 28 C.C.N.L. 17.10.2008);
- per i dirigenti con incarico di struttura complessa (di Area III e Area IV), obbligo di "documentare" le assenze dal servizio (per ferie, malattie, aggiornamento o altro) ed i giorni e gli orari dedicati ad attività intramuraria, *a prescindere dall'obbligo di orario minimo di servizio* (art.15 dei CC.CC.NN.L.

del 3.11.2005).

b) Inoltre, si prevedevano l'obbligo dei dipendenti di "adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze" e le relative sanzioni disciplinari, tanto per il personale non dirigente (cfr. art. 28 comma 3 lett.e ed art. 29 C.C.N.L. del 01/09/1995 e successive modificazioni) quanto per il personale dirigente di Area III e di Area IV (cfr. art. 8, comma 11 punto 2 lett.a dei CC.CC.NN.L integrativi del 6/5/2010, che rinviano all'art.55-quater comma 1 lett.a d.lgs. n.165/2001 di cui oltre).

Tali norme sono state confermate nella contrattazione collettiva del 2018-2019 relativa al triennio 2016/2018, nella quale sono stati previsti "efficaci controlli di tipo automatico" (o modalità sostitutive) per l'accertamento della "osservanza dell'orario di lavoro" e le relative sanzioni disciplinari:

- sia per appartenenti al comparto sanità (personale non dirigente): cfr. art. 27 comma 7 e art. 66, comma 3, lett.a, e comma 9, punto 2 lett.a, del C.C.N.L. del 2016/2018 stipulato il 21.5.2018;

- sia per il personale dirigente già di Area III (personale tecnico, amministrativo e professionale, confluito nell'Area funzioni locali: cfr. art.7 comma 3 e 5 C.C.N.L.-Quadro del 13.7.2016) in generale (cfr. art. 13 C.C.N.L. 2016/2018 stipulato il 17.12.2020, che prevede una "presenza giornaliera in servizio", da accertare con i sistemi ordinari di registrazione);

- sia per il personale dirigente già di Area IV (personale dirigente medico, sanitario, veterinario e delle professioni sanitarie confluito nell'Area Sanità: cfr. art.7 comma 5 C.C.N.L.-Quadro del 13.7.2016), sia per i dirigenti in genere (cfr. art. 24 comma 13 e art. 72 comma 10 punto 2 lett.a C.C.N.L. 2016/2018 stipulato il 19.12.2019) sia per i dirigenti di struttura complessa

(cfr. l'art. 25 del suddetto C.C.N.L. 2016/2018 stipulato il 19.12.2019, secondo cui la "presenza giornaliera in servizio" va "accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13 dell'art. 24, comma 13" pur precisando che l'articolazione dell'orario è flessibile; cfr. l'art.72 predetto sulla sanzione disciplinare).

9.2. Passando ad esaminare le conseguenze della violazione dell'obbligo di registrazione delle presenze, va anzitutto ricordata la **responsabilità disciplinare ex art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001**, disposizione introdotta dal d.lgs. n. 150/2009 e modificata dal d lgs. 116/2016, che ha previsto la sanzione disciplinare del licenziamento nelle ipotesi di "*falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*" (comma 1, lett.a), con la precisazione che "*costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso*" (comma 1 bis). Tali disposizioni integrano o prevalgono rispetto a quelle in materia disciplinare rinvenienti dalla contrattazione collettiva (che comunque le ribadisce: cfr. sub § 9.1), fermo restando che eventuali difformi previsioni dei contratti collettivi vengono ex lege sostituite dalle disposizioni di legge ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 24574/2016).

Dal complesso normativo in esame emerge che la condotta tipica si verifica non solo con la alterazione dei sistemi di rilevamento o la falsa certificazione medica, ma con qualsiasi condotta obiettivamente idonea ad indurre in errore

il datore di lavoro, in particolare l'omessa timbratura della interruzione del servizio in occasione di una temporanea uscita dalla sede, come si desume dal comma 1-bis dell'art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 30418/2023, n. 21681/2023); con la precisazione che il sopravvenuto comma 1-bis (peraltro già vigente al momento dei fatti qui in esame) ha valore meramente interpretativo e retroattivo, in quanto consacra orientamenti già espressi prima della riforma (cfr. Cass. Civ. Sez. lav n. 17637/2016, n. 17259/2016, n. 22075/2018, n. 25750/2016).

Inoltre, la condotta tipizzata dalle norme in esame non è caratterizzata da un "intento" fraudolento ma da una "modalità" fraudolenta, ed infatti ciò che viene sanzionato non è solo il "trarre in inganno l'amministrazione sul rispetto dell'orario di lavoro" (ovvero l'intento di sottrare all'amministrazione le energie lavorative dovute e retribuite) ma anche – semplicemente – il "far risultare" falsamente la "presenza" in servizio del dipendente; fermo restando, ovviamente, che non vi è alcun automatismo nella applicazione della sanzione del licenziamento, dovendo comunque trovare applicazione il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione (Sez. Lav, Sentenza n. 30418/2023).

9.3. Ulteriori conseguenze sanzionatorie della violazione dell'obbligo di rilevazione della presenza sono previste dall'**art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001**, che disciplina congiuntamente fattispecie eterogenee di illecito, accomunate dalla condotta "*di cui al comma 1*" ("falsa attestazione di presenza in servizio con modalità fraudolenta" ovvero giustificazione della assenza dal servizio con certificato medico falso) e dal soggetto danneggiante ("dipendente di una pubblica amministrazione"), ma distinte per oggetto e per titolo. Infatti, il

comma 1 disciplina le conseguenze penali-sanzionatorie di tale condotta, mentre il comma 2 le conseguenze risarcitorie, facendo riferimento alla necessità di un "danno" patrimoniale o all'immagine, ovvero una concreta lesione di interessi patrimoniali o non patrimoniali dell'amministrazione, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza penale per trarne il corollario del concorso formale tra il delitto di false attestazioni (reato di mera condotta) e quello di truffa (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. Pen. Sez. 5 n. 22281 del 11/05/2022; Sez. 3 n. 29674 del 03/06/2021, n. 45696 del 27/10/2015, n. 47043 del 27/10/2015). Inoltre, il comma 2 espressamente distingue la fattispecie di responsabilità amministrativa dalle altre, prevedendo l'obbligo di risarcimento del danno patrimoniale ed all'immagine ma lasciando "*ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni".*

Dalla distinzione tra la fattispecie di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa (la cui cognizione è peraltro affidata a giurisdizioni diverse) conseguono:

a) la non necessità di un'azione penale e/o disciplinare (esercitata o esercitabile) come presupposto dell'azione di responsabilità amministrativa per danno, e quindi l'inconfigurabilità di una sospensione necessaria del processo contabile ex art. 106 c.g.c. (come sopra precisato);

b) la inapplicabilità di istituti e principi tipici del diritto penale come, ad esempio, il rilievo di una eventuale "innocuità" del falso (ad esempio, l'esistenza o meno di motivi di servizio per l'uscita dal servizio non timbrata) o la "lieve tenuità" della vicenda (ad esempio l'occasionalità della falsa attestazione di presenza, che potrebbe consentire l'applicazione dell'art.131 bis c.p.: cfr. Cass. Pen. Sez.2 n. 38997/2018, Cass. Pen. Sez. 3 n. 29674/2021);

c) la inapplicabilità dei principi del processo penale in quello contabile (tra l'altro espressamente esclusa dall'art.7 c.g.c.) in materia di utilizzabilità della prova in ambito penale.

9.4. Tanto premesso, la giurisprudenza penale ha enucleato alcuni punti fermi nella ricostruzione della **responsabilità penale ex art.55-quinquies comma 1 d. lgs. n.165/2001**, comunque utili anche ai fini della ricostruzione della fattispecie della responsabilità amministrativa (atteso che il comma 2 rinvia espressamente ai "*casi di cui al comma 1*") e sostanzialmente sovrapponibili a quanto sancito dal giudice del lavoro in materia di responsabilità disciplinare.

a) Anzitutto, la giurisprudenza penale ha chiarito che ***ratio della norma*** è la prevenzione dell'assenteismo tramite l'introduzione di una fattispecie speciale di falso (atteso che dopo la privatizzazione del pubblico impiego la falsa attestazione di presenza non era più penalmente perseguita), non la sanzione di concrete fattispecie di assenteismo fraudolento, in quanto tali tale separatamente punite a titolo di truffa.

b) Infatti, la ***condotta antigiuridica*** consiste non nel sottrarre energie lavorative all'amministrazione (ovvero nel violare l'obbligo dell'orario di servizio), bensì nel non consentire all'amministrazione di conoscere la presenza o meno del dipendente nella sede di servizio ed i motivi di eventuali assenze, grazie a "modalità" fraudolente che possono consistere anche nella semplice violazione dell'obbligo di registrare correttamente gli ingressi e le uscite dal luogo di lavoro. In particolare, è stato chiarito che "*secondo consolidata giurisprudenza, formatasi ben prima dell'integrazione normativa dell'art. 55 quater, il delitto previsto dall'articolo 55 quinquies si consuma con la*

realizzazione da parte dei pubblici dipendenti di un comportamento fraudolento consistente nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze (ex plurimis Sez. 3, n. 45696 del 2015; Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015), poiché in ragione della funzione autocertificativa che la timbratura del cartellino elettronico assume in punto di rispetto degli orari di lavoro e dell'espletamento in concreto delle proprie mansioni, qualsiasi condotta manipolativa delle risultanze di quella attestazione, è di per sé idonea a trarre in inganno l'amministrazione presso la quale presta servizio in merito alle circostanze di fatto che quella attestazione è intesa a dimostrare, ossia la presenza del dipendente sul luogo di lavoro" (Cass. Pen. Sez. 3, n. 45106/2019 e n. 29674/2021, la prima sentenza relativa a consegna del proprio badge a terzi, la seconda relativa ad omessa timbratura in caso di allontanamento temporaneo dalla sede di servizio). Si è precisato altresì che "*la formulazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1, lett. a) ed anche la sua "ratio" (potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo), inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita*" (Cass. Pen. Sez. 3 n. 29674 del 03/06/2021). Trattasi di una condotta istantanea (che "*non richiede abitualità o continuità*"), che "*a differenza della truffa si consuma con la realizzazione di qualsiasi*

*comportamento fraudolento che consista nell' irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenz*e", in quanto "*il fine perseguito dalla norma in esame è evidentemente quello di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio pubblico, le condotte assenteistiche*" (Cass. Pen. Sez. 3 n. 29674/2021, che richiama Sez. 3, n. 47043/2015, n. 45696/2015, n. 45698/2015, n. 45947/2019).

c) Inoltre, dal punto di vista dell'***elemento soggettivo***, si ritiene sufficiente il *dolo generico*, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione (Cass. Pen. Sez. 3, n. 30862/2015 e n. 29674/2021; Sez. 5, n. 12547/2018). Infatti non si richiede un "intento" fraudolento, ovvero la volontà di frodare l'amministrazione a proprio vantaggio omettendo di lavorare in minuti o ore regolarmente retribuiti (rilevante ai fini della truffa), ma una "modalità" fraudolenta, che come sopra precisato consiste nel far apparire una falsa situazione di presenza in servizio, ad esempio con la cessione del proprio "badge" a terzi, o con un comportamento meramente omissivo come la violazione dell'obbligo di registrare le entrate e uscite dalla sede di servizio. Pertanto, ai fini dell'elemento soggettivo è sufficiente la coscienza e volontà della irregolarità delle registrazioni di presenza, ed eventuali cause di giustificazione debbono riguardare tali irregolarità (i motivi dell'omessa registrazione dell'assenza), non l'assenza dal servizio (i motivi dell'assenza in quanto tale, che potrebbe anche essere stata occasionata da cause di servizio, ma non farebbero venir meno la condotta di falsa rappresentazione delle presenze nella sua oggettività).

d) Alla luce di questi principi, la giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. 3 n. 29674/2021) afferma che sussistono la condotta antigiuridica e l'elemento

soggettivo doloso quando il dipendente conosce e viola l'obbligo di documentare ingressi o allontanamenti dalla sede di servizio, e che non fungono da ***giustificazioni o scusanti*** dell'omessa timbratura circostanze non afferenti a quest'obbligo, ad esempio:

aa) eventuali autorizzazioni di servizio o prassi relative all'allontanamento temporaneo dal servizio (non all'omessa timbratura), "*in quanto qualsiasi pausa o permesso implicano necessariamente che l'allontanamento non solo deve essere autorizzato ma deve trovare traccia nell'utilizzo del badge che segna l'uscita del dipendente*", onde una eventuale "*autorizzazione verbale non esclude il reato contestato né può essere suscettibile di essere valutata a carico di chi l'abbia rilasciata*";

bb) la "*maggiore o minore ampiezza della falsità, della divergenza, cioè, tra la prestazione lavorativa reale e quella apparente*" (nella fattispecie si asseriva di soli quindici minuti) in quanto "*anche una falsità di siffatta dimensione, infatti, è suscettibile di apprezzamento penale perché altera l'originario valore probatorio del documento che diviene rappresentativo di una verità diversa, nei rapporti interni, tra ente pubblico e dipendente che deve sempre rispettare specifici doveri di lealtà e di buona amministrazione, sanzionabili anche in via disciplinare, indipendentemente dal tempo sottratto al lavoro*".

e) E' appena il caso di evidenziare che i ***motivi dell'assenza in quanto tale*** possono rilevare per affermare la non offensività del falso (art. 49 c.p.) o la lieve tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), ma non ai fini degli altri elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, della fattispecie penale, né tanto meno ai diversi fini civili della sanzione disciplinare o del risarcimento del danno.

9.5. Analoghi principi valgono per la **fattispecie di responsabilità**

amministrativa tipizzata dall'art. 55-quinquies comma 2.

a) Anzitutto, va evidenziato che la ***ratio della disposizione*** in esame è la *prevenzione* dell'assenteismo fraudolento (grazie ad un adeguato sistema di controllo delle presenze) *a prescindere* dalle sue conseguenze patrimoniali, ovvero dalla circostanza che – grazie a condotte caratterizzate da "modalità fraudolente" – il dipendente abbia concretamente sottratto energie lavorative all'amministrazione; non a caso, la norma correla a tali condotte la responsabilità amministrativa non solo per i danni patrimoniali da sottrazione di energie lavorative (già prevista e sanzionata dalle regole generali sulla responsabilità amministrativa, dall'art.83 r.d. 2440/1923 in poi), ma anche per danno "all'immagine", a prescindere da eventuali conseguenze patrimoniali (retribuzione indebita a fronte di prestazione non resa). Resta ferma, comunque, la necessità dell'ulteriore elemento del "danno", ovvero di una concreta lesione di interessi quanto meno non patrimoniali-di immagine dell'amministrazione (secondo la giurisprudenza cui aderisce questa Sezione – cfr. Sez. I app. n. 476/2023, Sez II app. n. 185/2024, n.127/2024 – anche se non mancano pronunzie che accentuano l'elemento sanzionatorio configurando un danno all'immagine "in re ipsa" per la mera condotta assenteistica – cfr, Sez. Sez II app. n. 229/2023, n.339/2022 –); elemento non necessario ai fini delle sanzioni disciplinari o penali (Cass. Pen. Sez. 3 n. 29674/2021 sopra citata), dove si pongono semmai problemi di proporzionalità o di offensività.

b) In quest'ottica, risulta evidente che la responsabilità in esame si collega alla violazione dell'obbligo di registrazione dei transiti nella sede dell'ufficio in quanto tale, a prescindere dai motivi di servizio e della esistenza o meno di cause di giustificazione della uscita dal posto di lavoro, in quanto la notizia

che i pubblici dipendenti escono dalla sede di servizio senza registrare i propri allontanamenti (timbrando o meno) compromette in quanto tale l'immagine dell'amministrazione, a prescindere dai motivi che hanno determinato l'uscita stessa e dall'esistenza di autorizzazioni (che restano ignoti al pubblico). Infatti, quanto alla ***condotta antigiuridica*** ed all' ***elemento soggettivo***, la giurisprudenza (Sez. I app. n.163/2023) ha precisato che l'omessa timbratura concreta di per sé una <<*violazione degli obblighi di diligenza e di rispetto dell'orario di lavoro previsti*>> (dal contratto collettivo di settore) <<*integrando in tal modo l'illecito di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.165/2001*>> (e quindi la responsabilità ex art.55-quinquies comma 2 c.g.c.), *a prescindere* sia dall'accertamento che le uscite siano state autorizzate o meno, sia dall'esistenza di *dolo specifico* di conseguire un ingiusto profitto *sub specie* di quote stipendiali non dovute. Infatti, l'<<*art. 55 quinquies, comma 1, del d.lgs n. 165/200 attribuisce rilievo al mero fatto che il dipendente, alterando i sistemi di rilevamento della presenza in servizio, non abbia fatto risultare correttamente la sospensione dell'attività lavorativa*>>; ed <<*il concetto di "**alterazione**", come anche rilevato dalla Procura generale nella propria memoria*, "*diversamente da quanto si sostiene nella parte introduttiva dell'appello, raggruppa tutti quei comportamenti che non permettono ai sistemi di rilevamento, quali essi siano (manuali o automatici, basati su una dichiarazione dell'interessato ovvero sul controllo da parte di terzi), di funzionare correttamente e di permettere all'amministrazione di acquisire una fedele rappresentazione dell'attività lavorativa dei dipendenti. A tal fine, anche l'omessa o incompleta rendicontazione di una missione rientra nella nozione, come pure deve ritenersi, l'uscita non segnalata mediante la procedura*

appositamente prevista.” Anche laddove, quindi, non vi fosse stato, da parte della dipendente, alcun intento di lucrare un indebito beneficio economico, assume rilievo il fatto che la stessa non ha mai contestato di aver agito con la piena consapevolezza di disattendere le disposizioni sulla rendicontazione e sull’autorizzazione degli allontanamenti dall’ufficio, operando, in tal modo, con dolo c.d. contrattuale che, come ricordato dal Giudice di prime cure, è di per sé sufficiente ai fini della responsabilità amministrativa.>>.

c) In altri termini, la condotta antigiuridica consiste non nel sottrarre energie lavorative all’amministrazione (ovvero nel violare l’obbligo dell’orario di servizio), bensì nel non consentire all’amministrazione di conoscere la presenza o meno del dipendente nella sede di servizio ed i motivi di eventuali assenze, grazie a “modalità” fraudolente che possono consistere anche nella semplice violazione dell’obbligo di registrare correttamente gli ingressi e le uscite dal luogo di lavoro. In quest’ottica, ***non costituiscono scusanti o esimenti*** rilevanti ai fini dell’antigiuridicità o colpevolezza della condotta (ma solo, al limite, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale):

aa) l’insussistenza dell’obbligo di un orario minimo di servizio, per talune categorie di dirigenti (rilevando per la fattispecie in esame il *diverso* obbligo di registrare gli ingressi e le uscite, ai fini del controllo delle ore e giornate di presenza in sede, a prescindere dall’obbligo di orario minimo);

bb) l’esistenza di un credito orario (ore in eccesso “da recuperare”) a compensazione del debito orario per omessa timbratura (“*atteso che, al di là del principio del divieto di compensazione con la P.A., non è stata data prova di un accertamento giudiziale o di riconoscimento di debito da parte della pubblica amministrazione*”: Sez. I app. n. 163/2023);

cc) le autorizzazioni ad uscire dal luogo di lavoro (Sez. I app. ult. cit.);

dd) le motivazioni (di servizio o meno) della uscita dal luogo di lavoro (per motivi di servizio o meno: Sez. I app. ult. cit.);

ee) la difficoltà di una regolare timbratura delle assenze temporanee dall'ufficio (anche per motivi di servizio) – per mancanza di codice *ad hoc* o per la "farraginosità" della procedura necessaria ad ottenere una formale autorizzazione delle uscite dal servizio – che avevano dato luogo ad una prassi avallata "tacitamente" dalla dirigenza (Sez. I app. ult. cit.).

9.5.1. Alla luce di queste considerazioni, risulta evidente la infondatezza dell'***eccezione di insussistenza in astratto della condotta tipica di assenteismo fraudolento, in ipotesi di omessa registrazione degli allontanamenti dal servizio***, omissione che – secondo la difesa del MANGIACASALE (§ 5.2.3) – non integra di per sé la fattispecie tipizzata dall'art 55-quinquies, mancando una alterazione dei mezzi di rilevamento con intento di attestare falsamente la propria presenza in servizio per trarne un illecito profitto, anche ai fini del danno all'immagine, che non ha natura sanzionatoria.

Al contrario, rientra nella condotta antigiuridica tipica anche l'omessa timbratura delle entrate ed uscite dalla sede di servizio, in violazione dell'obbligo di documentare le presenze (cfr. § 9.5), fatta salva ovviamente la necessità di accertare poi in concreto gli altri elementi della responsabilità amministrativa, ovvero l'elemento soggettivo (coscienza e volontà della omessa registrazione, non un "intento" fraudolento) ed il danno patrimoniale e all'immagine arrecato da tale condotta.

9.5.2. Risulta altresì infondata l'***eccezione di insussistenza/irrilevanza dell'obbligo di registrazione degli ingressi e delle uscite dalla sede di***

servizio, sollevata dal TOLOMEO.

La difesa afferma che il convenuto, in quanto dirigente di struttura operativa complessa, non sarebbe tenuto ad un orario lavorativo minimo, di talché la violazione dell'eventuale obbligo di registrazione delle presenze non avrebbe rilievo ai fini della responsabilità ex art.55-quinquies (non avendo tale obbligo una funzione di misurazione della prestazione lavorativa resa e della relativa controprestazione retributiva).

Viceversa, come si è detto, la condotta antigiuridica sanzionata dalla disposizione in esame è la violazione dell'obbligo di registrazione dei transiti nel luogo di lavoro in quanto tale, a prescindere tanto dai motivi degli allontanamenti (che possono anche essere giustificati da motivi di servizio, autorizzazioni dei superiori, permessi etc.) quanto da eventuali conseguenze patrimoniali-finanziarie (omessa prestazione-retribuzione indebita). Orbene, anche il dirigente di struttura complessa è assoggettato all'obbligo di registrazione delle presenze (cfr. sopra sub § 9.1 lett.a) – rilevante almeno ai fini del computo di ferie, permessi e malattie, della distinzione tra attività pubblica e *intra moenia* svolta e simili (come riconosciuto dallo stesso convenuto: cfr. § 3.1) – e quindi è tenuto, a tutela non solo di interessi patrimoniali (retribuzioni indebite) ma anche di immagine dell'amministrazione, a rispettare tale obbligo, evitando condotte che possano diffondere nella collettività l'idea che i pubblici dipendenti non "timbrino" le uscite. In tal senso si è espressa la giurisprudenza (Sez. III app. n. 64/2018), secondo la quale – dato che i contratti collettivi prevedono "*che l'orario di lavoro dei predetti Dirigenti*" (nella fattispecie, dirigenti di struttura complessa) "*è teso ad assicurare, attraverso la propria presenza in servizio, il normale funzionamento della struttura cui essi*

sono preposti e che i medesimi sono tenuti a comunicare preventivamente e a documentare, con modalità condivise dalle Aziende sanitarie, la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate ed i giorni dedicati all'attività libero professionale intramuraria" – ne consegue che *"le contestate presenze fittizie, come certificate anche dal marcare il proprio badge magnetico in uscita a pochi secondi dall'entrata, integravano la violazione della fattispecie di cui all'art. 55 – quinquies, e meritavano l'imputazione risarcitoria in essa prevista, senza trascurare che le condotte serbate da chi ricopre posti di responsabilità nelle Amministrazioni producono inevitabilmente effetti emulativi in altri lavoratori pubblici*". Senza contare che, secondo la stessa giurisprudenza, tale dirigente "…*non ha un orario minimo perché si presuppone che l'apporto lavorativo richiestogli, per sua natura, non possa essere circoscritto entro i ristretti limiti di un numero di ore prefissate*" e quindi possa essere superiore, ma non inferiore alle 38 ore previste per tutti i dirigenti. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Catanzaro nell'ordinanza cautelare n. 810/2020, relativa ad altro dirigente di struttura complessa della ASP indagato nella medesima vicenda (cfr. Doc. 5 del fascicolo di Procura), secondo cui l'art. 15 C.C.N.L., pur non fissando l'orario di lavoro del dirigente di struttura complessa, prevede una articolazione elastica del suo "tempo di lavoro" "per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art.14", onde tale orario non può essere inferiore alle 38 ore settimanali imposte agli altri dirigenti, ma semmai maggiore.

Va poi considerato che dalla deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 6.7.2016 esibita dallo stesso convenuto (All.1-2) risulta che in realtà questi era titolare solo un incarico di sostituzione *ad interim* del titolare di struttura

complessa in attesa dell'espletamento del relativo concorso, e quindi – sebbene beneficiasse a fini economici del trattamento ex art.15 C.C.N.L. di settore per i titolari di struttura complessa svolgendo le relative funzioni (All. 3-3bis, all.5 della produzione di parte) – non aveva il relativo status (e comunque l'All.3 prodotto dalla parte, una nota del 9.2.2016 indirizzata genericamente ai Direttori di Unità Operativa Complessa, ribadisce che comunque anche essi erano tenuti a registrare le presenze in servizio con le stesse modalità previste per gli altri dipendenti).

9.5.3. Risulta invece parzialmente infondata l'***eccezione di insussistenza in concreto di condotte di assenteismo fraudolento***, prospettata sotto i seguenti profili:

a) *vi erano motivi di servizio giustificativi delle uscite dalla sede di servizio ordinaria* (e quindi non vi è illecito profitto del dipendente o danno per l'amministrazione), dovendosi il dipendente recare in altre sedi per esigenze lavorative, in alcun modo indagate dalla Guardia di finanza (per il TOLOMEO, cfr. sopra sub § 3.2.4.1, lett.a e lett,c; per il MAZZIOTTI, cfr. sopra sub § 4.5.1. lett.b,aa; per il MANGIACASALE, cfr. sopra sub § 5.1 lett. a);

b) *vi erano motivi personali di salute giustificativi delle uscite del dipendente dalla sede di servizio ordinaria* (cfr. difesa del TOLOMEO, § 3.2.4.1, lett.f);

c) vi erano *autorizzazioni verbali all'uscita, per permessi brevi* (cfr. difesa MAZZIOTTI, § 4.5.1 lett. b, cc; difesa MANGIACASALE § 5.1 lett.b)

d) *non vi era nessun danno patrimoniale o finanziario all'amministrazione* (ovvero indebito profitto del dipendente) da indebita sottrazione di energie lavorative ovvero retribuzione indebita, in quanto:

aa) i periodi di allontanamento senza timbratura erano sempre per motivi di

servizio o comunque giustificati e non avevano arrecato alcun vantaggio all'interessato (vedi sopra);

bb) i periodi di temporaneo allontanamento dal servizio senza timbratura erano di pochi minuti (cfr. difesa del TOLOMEO, § 3.2.4.1, lett.e);

cc) vi era comunque il diritto ad una pausa-pranzo di 30 minuti, nel periodo di contestata assenza dal servizio (cfr. difesa del TOLOMEO, § 3.2.4.1, lett.d);

dd) il dipendente percepiva una retribuzione svincolata dall'orario, aveva comunque effettuato un orario superiore a quello ordinario (ovvero aveva un credito orario che superava l'eventuale debito orario da omessa timbratura) ed era comunque rimasto in contatto telefonico con l'ufficio in occasione delle uscite (cfr. difesa del TOLOMEO, § 3.2.4.1, lett.b);

ee) la Guardia di finanza aveva considerato come condotte fraudolente (a profitto del dipendente) omesse timbrature relative a periodi comunque non retribuiti, trattandosi di recupero di ore di lavoro eccedenti l'orario di servizio ordinario, su autorizzazione del dirigente (cfr. difesa MAZZIOTTI, § 4.5.1 lett. b, bb, cc).

Infatti, ai fini del *danno all'immagine* contestato in questa sede, nessun rilievo hanno i motivi asseritamente giustificativi delle uscite, le autorizzazioni dei superiori e l'eventuale danno patrimoniale per l'amministrazione (ovvero profitto per il dipendente), anche con riferimento ad un eventuale credito orario; infatti, la circostanza che in più occasioni i convenuti omettessero l'obbligatoria registrazione dei transiti in sede (più in generale la condotta di chi non timbrava con il marcatempo installato) di per sé determinava un'apparenza di assenteismo del personale della struttura nella pubblica opinione e quindi disdoro per l'amministrazione (ovvero il danno all'immagine), a prescindere dal

fatto che in concreto sia stato arrecato danno all'amministrazione per l'utilizzo del tempo, trascorso fuori sede, per motivi personali, o dall'esistenza di cause di giustificazione più o meno fondate (cfr. sopra, § 9.5).

Tali eccezioni possono invece avere rilievo ai fini della quantificazione del *danno patrimoniale* (ivi compreso il danno da disservizio), e saranno oltre esaminate con riferimento alle concrete fattispecie.

9.5.4. Risulta infine potenzialmente rilevante ai fini della colpevolezza e della antigiuridicità della condotta (anche ai fini del danno all'immagine) l'***eccezione di impossibilità in concreto di registrare correttamente gli allontanamenti dal servizio,*** che verrà oltre esaminata nella ricostruzione della vicenda qui in esame.

10. Tanto premesso in linea di principio, quanto alla **condotta antigiuridica in contestazione**, può precisarsi quanto segue.

10.1. Preliminarmente, deve respingersi l'**eccezione di inutilizzabilità del materiale raccolto nel procedimento penale**, depositato dalla Procura regionale di questa Corte a sostegno probatorio della propria domanda.

In merito all'eccezione in esame (sollevata dalla difesa del MAZZIOTTI sotto diversi profili: cfr. § 4.4) va anzitutto ribadito che, sebbene la condotta tipica di assenteismo fraudolento sia unitaria e disciplinata nello stesso articolo di legge, la fattispecie penale e quella di responsabilità amministrativa sono ben distinte dal punto di vista logico-giuridico e quindi la disciplina sostanziale e processuale resta disciplinata dalle rispettive norme di settore (cfr. § 9.3), in specie dall'art.111 Cost., il cui comma 3 ben limita il principio "del contraddittorio nella formazione della prova" al solo "processo penale" (e comunque si riferisce agli atti processuali con funzione di prove costituende – accertamenti di p.g.,

informativa di reato, verbali di ricognizione e simili – non alle prove precostituite come i documenti – atti amministrativi, tabulati di presenza etc. – liberamente utilizzabili anche nel processo penale). Ne consegue:

a) che gli atti dell'indagine penale, sebbene non raccolti nel contraddittorio delle parti e non ancora passati al vaglio del dibattimento penale (cfr. Sez. II app. 38/2014) sono liberamente utilizzabili nel giudizio contabile come prova atipica utile ai fini della formazione del libero convincimento del giudice (Corte conti, Sez. II App., n. 187/2024, n. 647/2017, n. 159/2020, n. 75/2023, par. 12.1; Cass., n. 626/2016, n. 840/2015), ai sensi degli artt. 2727-2729 cod. civ. (Sez. II app. n. 187/2024, Sez. III app. n. 112/2023), sempreché acquisiti e valutati nel processo contabile nel contraddittorio delle parti (Corte conti, Sez. II App., n. 242/2023; id., n. 63/2023);

b) che non ostano a questa utilizzazione la contestuale pendenza di un procedimento penale (i cui esiti potrebbero avere efficacia di giudicato nel processo contabile ex artt. 651, 652 e 654 c.p.p.) né le circostanze che l'ordinanza cautelare del GIP (formatasi su quel materiale probatorio) sia stata annullata con motivazioni di merito con decisione del Tribunale del riesame, confermata dalla Cassazione, e che la ASP abbia archiviato il procedimento disciplinare, in quanto il legislatore ha operato una scelta di autonomia dei giudizi e ben si può pervenire sulla scorta dello stesso materiale probatorio a differenti accertamenti nei due giudizi (penale e di responsabilità), anche in considerazione della diversità dei criteri di valutazione della prova (cfr. § 7.1.3.2).

10.2. Tanto premesso, dalla **informativa sul danno erariale** (Nota n. 157027/2020 del 19.5.2020, Doc. 2 della Produzione del P.M.) risulta che la vicenda in esame è stata oggetto di una indagine della Guardia di finanza,

svolta a partire dalla fine del 2016 (sulla base di deleghe del P.M. penale), relativa a diffusi e ripetuti fenomeni di assenteismo fraudolento da parte di centodieci dipendenti (tra cui alcuni dirigenti) dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in servizio presso la sede di Via Vinicio Cortese n.25, denominata convenzionalmente "Madonna dei Cieli".

Gli esiti di tale indagine riprendono sostanzialmente le risultanze della **Annotazione di P.G. alla A.G.O. n. prot. 121958 del 10.4.2019,** allegata alla informativa sul danno erariale insieme ai relativi documenti (Produzione del P.M., Doc.2, All.2; la annotazione reca 73 documenti suballegati), d'ora in poi indicata come "Annotazione di P.G.", dalla quale emerge quanto segue.

10.2.1. Anzitutto, quanto all' ***obbligo di registrazione delle presenze e dei motivi delle uscite dal servizio***, i documenti acquisiti nel corso del procedimento penale (in quanto tali ex se utilizzabili) confermano quanto evidenziato nella ordinanza n. 848/2020 del Tribunale di Catanzaro (Doc. 5 allegato alla memoria Mazziotti, oltre citata), secondo la quale "*non vi sono dubbi che, al momento in cui sono stati posti in essere i fatti contestati, vi era (...) l'obbligo da parte del dipendente di registrare, in entrata ed in uscita, l'orario di lavoro e di segnalare, con i sistemi messi a disposizione dell'ente (siano essi meccanizzati o cartacei) anche eventuali uscite per ragioni di servizio. Ciò in quanto l'adempimento della prestazione lavorativa deve essere controllabile da parte dell'ente*".

a) In particolare, la *nota n. 1468 del 5.7.2007 del D.G. della ASP di Catanzaro* (Annotazione di P.G. suballegato 10) aveva disciplinato l'obbligo di registrare gli ingressi e le uscite dal servizio con l'apposto *badge* (ribadendone

l'incedibilità a terzi) e di utilizzare in aggiunta il "*foglio di presenza con validazione del Responsabile di struttur*a" per documentare servizi esterni (o di attività in sede priva di rilevatore orario), chiarendo altresì, da un lato, che "*per il dipendente l'obbligo di timbratura esiste sempre, anche per uscite di servizio, con conseguente registrazione, in tal caso, presso la diversa sede in cui è situato il rilevatore*", dall'altro che eventuali errori nella timbratura dovevano essere comunicati al Responsabile della struttura e da lui giustificati, e che la "*sperimentale*" rilevazione automatica delle presenze "*non escluderà, in tale fase, l'utilizzo del diverso sistema cartaceo ad oggi in uso, per cui dovranno continuare ad essere inoltrati i prospettati riepilogativi mensili*".

b) Successivamente, con *direttiva del D.G. della ASP di Catanzaro prot. n.12050 del 9.2.2016* (Annotazione di P.G. suballegato 14) era stato chiarito che – in attesa di diversi accordi – anche il dirigente di struttura complessa era "*tenuto a rilevare la propria presenza in servizio nelle stesse modalità di ottemperamento obbligatorio previsto per tutti i dipendenti, al di là del profilo e/o qualifica posseduta*" (…) "*ferma altresì le prerogative in ambito di organizzazione del proprio orario di lavoro*" in base all'art.15 del C.C.N.L.. A quanto consta dalla notizia di danno (Produzione del P.M., Doc.2, pag. 15), su richiesta della Guardia di finanza (Produzione P.M., Doc.2, All.2, suballegato 8-bis, ultime due pagine), l'Unità Operativa Risorse Umane ha confermato che nel periodo dic.2016/apr.2017 (oggetto di indagine) non erano intervenuti accordi sindacali, stipulati solo nel 2018 (Annotazione di P.G. suball.15).

c) Quindi, con *nota 158744 del 22.2.2016 della U.O. Gestione Risorse Umane* (Annotazione di P.G. suball.11) si ribadiva la vigenza di questo sistema di rilevazione delle presenze (ovvero una doppia registrazione delle

presenze, meccanizzata e su registro cartaceo, fatta salva la natura fidecente dei fogli di presenza) per "*tutti i dipendenti*".

d) Ancora, con *nota n. 94773 del 15.11.2016 della stessa U.O. G.R.U.* (Annotazione di P.G. suball.12, All. 19 memoria Mazziotti) si precisava che, ferma restando la timbratura in ingresso ed in uscita, le "attività lavorative esterne alla struttura abituale sede di lavoro alla sede di servizio *devono essere tracciate attraverso valida documentazione cartacea (...) comprovante l'esigenza di servizio*", e che a tal fine fosse necessaria "*per ogni U.O. (...) apposito registro*" (validato quotidianamente dal Responsabile della U.O.) indicante l'orario di entrata e di uscita e la motivazione della prestazione esterna alla sede di lavoro. Inoltre, nella nota prot. n. 96577 del 21.11.2016 il D.G. evidenziava che, in attesa della messa a regime del sistema informatico e del venir meno dei "flussi cartacei" verso l'ufficio centrale, la rilevazione informatica era di semplice supporto alle attività di controllo e rilevazione delle presenze dei dirigenti e responsabili delle varie unità operative e che restava ferma la responsabilità dirigenziale di controllare e segnalare anomalie nel rispetto dell'orario di lavoro (All. 20 memoria Mazziotti).

e) Infine, con *circolare n. 7745 del 30.1.2017* (Annotazione di P.G. suball.13.; doc. 6 allegato alla memoria Tolomeo) la U.O. G.R.U. comunicava di aver "*avuto conferma*"– fin dal "*26 c.m.*" (ovvero il 26.1.2017) – della intervenuta attivazione di un apposito codice "8" per la codifica degli allontanamenti temporanei dalla sede ordinaria di lavoro per motivi di servizio ed ordinava al personale di utilizzare tale codice per registrare le entrate ed uscite in corso di giornata, restando "*ferma, per tutti i dipendenti, la tracciabilità interna delle uscite per servizio*".

10.2.2. La Guardia di finanza ha accertato una ***diffusa e persistente violazione degli obblighi nascenti queste precise disposizioni*** (che del resto altro non facevano che dare attuazione a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi sopra citati), con le seguenti modalità.

10.2.2.1 Grazie ad una attività di <u>*videosorveglianza*</u> durata dal 2.12.2016 al 10.4.2017, effettuata presso la sede della ASP in Via Cortese, tramite 5 videocamere esterne che inquadravano i vari ingressi nella sede e 4 interne che inquadravano i lettori di "badge" (Annotazione di P.G., pagg. 1-3, e suballegato 1) è emerso che molti dipendenti della ASP (57) non registravano correttamente i loro transiti nella sede di servizio (Annotazione di P.G., pagg.14 segg.), ed in particolare:

a) dopo essere entrati nella sede di servizio, alcuni dipendenti se ne allontanavano temporaneamente senza timbrare l'uscita ed il nuovo ingresso, per poi timbrare solo l'uscita a fine giornata (modalità indicata nella Notizia di danno, Doc.2, e nel suo All.2, la Annotazione di P.G., come condotta "a");

b) un dipendente effettuava timbrature in entrata o in uscita con diversi cartellini di presenza; si accertava in seguito che alcuni dipendenti consegnavano il proprio "badge" al terzo per farlo timbrare mentre essi non erano ancora arrivati o erano già usciti senza timbrare (modalità indicata negli atti predetti come condotta "b");

c) dopo essere entrati nella sede di servizio, alcuni dipendenti uscivano senza timbrare; si accertava in seguito che essi timbravano l'uscita presso una altra sede della ASP sita nei pressi della loro abitazione (così facendo risultare il tempo impiegato per il rientro a casa come trascorso in servizio), approfittando del fatto che i rilevatori di presenza di varie sedi erano connessi ad un

unico sistema di registrazione (modalità indicata negli atti predetti come condotta "c").

10.2.2.2. Per verificare gli autori di tali condotte e se tali allontanamenti fossero stati o meno registrati in modo diverso dalla "beggiatura" e/o fossero giustificati da motivi di servizio, i militari hanno acquisito dalla Unità Operativa G.R.U. (su delega del P.M.) una serie di ***documenti*** relativi ad alcuni periodi di osservazione (oltre precisati), in specie l'elenco del personale in servizio, con indicazione dell'ufficio di servizio, i relativi tesserini magnetici con le effigi degli stessi e in genere tutti i documenti giustificativi di assenze e/o allontanamenti temporanei dalla sede di servizio (Annotazione di P.G., Suball.2).

In particolare, sono stati acquisiti i tabulati mensili recanti la registrazione giornaliera delle entrate ed uscite dalla sede di servizio effettuata con il "cartellino" (badge), i documenti di presenza cartacei (recanti le entrate, le uscite e le note di giustificazione), i documenti del personale relativi alle assenze dal servizio (certificati di malattia, ferie, permessi etc.) relativi:

- al personale dell'Ufficio anticorruzione (Suball.3, 3a, 3b, 3c);
- al personale dell'U.O. Affari generali e legali, in particolare il MAZZIOTTI (Suball. da 4 a 4d);
- al personale della SOC GREF (gestione risorse economico-finanziarie) (Suball.da 5 a 5c);
- al personale della SOC Tecnico-patrimoniale (Suball.da 6 a 6c) in particolare MANGIACASALE e TOMARCHIO;
- al personale della SOC Gestione Totale Qualità (Suball. 7);
- al personale della SOC Programmazione e controllo (in particolare

TOLOMEO) (Suball. da 8 a 8c).

Sono stati altresì acquisiti le foto dei dipendenti (in particolare, dai tesserini anagrafici riferiti agli ultimi documenti di identità rilasciati dai rispettivi Comuni di residenza, ovvero da certificati in possesso della ASP, o in casi residuali dalla patente), i certificati di servizio, gli statini di stipendio ed i tabulati mensili di rilevazione delle presenze relativi ai vari dipendenti della ASP (Annotazione di P.G., pagg. 4-5 e suballegati 16-73).

Va precisato che al § 2.4 della Annotazione di P.G. (Produzione P.M. Doc. 2 All.2) si precisa che le verifiche sono state limitate ai soli periodi indicati dal P.M. penale, ovvero 2-11.12.2016, 7-21.1.2017, 6-9.2.2017, 4-31.3.2017, 1-10.4.2017 (cfr. la delega di adempimenti istruttori in data 21.7.2017, Produzione del P.M., Doc.2, All.1, suball.2, delega di indagine notificata alla Dr. Matozzo). L'esame anche solo di questi limitati periodi ha dimostrato dei diffusi e persistenti episodi di assenteismo oltre precisati.

10.2.2.3. La identificazione degli autori delle anomale registrazioni e la verifica della irregolarità delle timbrature sono state effettuate confrontando le videoregistrazioni con questi documenti, in particolare con le foto (prese dai tesserini anagrafici riferiti agli ultimi documenti di identità rilasciati dai rispettivi Comuni di residenza a tutti i convenuti, tranne il TOMARCHIO, individuato con una foto agli atti dell'ASL lametina: cfr. Doc. 22 Produzione del P.M.) e/o i numeri di targa dell'auto di proprietà con cui i dipendenti erano visti fare ingresso nella struttura (cfr. Doc.22 della Produzione del P.M.), nonché con i registri cartacei ed i tabulati mensili attestanti le presenze in sede (rilevate, rispettivamente, manualmente o con il badge), come documentato nei verbali attestanti l'attività di riscontro svolta (Annotazione di P.G., Suball.

9). Dagli accertamenti è emerso quanto segue.

a) Nei casi in cui nelle videoregistrazioni risultavano dipendenti (identificati con le foto), che dopo l'ingresso si allontanavano dalla struttura (a piedi o in auto) senza timbrare (talora tornando, sempre senza timbrare, con buste della spesa o cartoni di pizza), si accertavano, da un lato, la mancanza di documentazione giustificativa dell'uscita, dall'altro, che nel tabulato mensile del marcatempo non risultavano "timbrati" gli allontanamenti dal servizio nelle ore risultanti dalle videoriprese e né essi si desumevano dai registri cartacei (fogli di presenza giornalieri), dove non erano registrati gli orari degli ingressi e delle uscite dal servizio (Annotazione di P.G., pagg. 14 segg.).

b) Nei casi in cui nelle videoregistrazioni risultava un dipendente che timbrava (in entrata o in uscita) con più badge diversi (il badge era unico, personale ed incedibile secondo le norme interne), da un lato, si individuavano i dipendenti che in tal modo avevano fatto falsamente attestare la propria presenza, verificando con i filmati di videosorveglianza (recanti l'orario di ripresa) quali dipendenti risultavano o essere entrati dopo o essere usciti prima rispetto all'orario attestato nel tabulato del marcatempo e/o nei registri cartacei; dall'altro si accertava la mancanza di documentazione giustificativa dell'entrata posticipata o dell'uscita anticipata (Annotazione di P.G., pagg. 18 segg.).

c) Nei casi in cui un dipendente non registrava l'uscita presso la sua sede di servizio, bensì presso una sede diversa (propinqua alla sua abitazione), si accertava, da un lato, la mancanza di documentazione giustificativa dell'uscita, dall'altro, che al momento delle videoriprese non erano registrati uscite ed ingressi nel tabulato mensile del marcatempo e/o nei registri cartacei

(fogli di presenza giornalieri), risultando in tali documenti solo la timbratura in ingresso ed in uscita ad inizio e fine giornata (Annotazione di P.G., pagg. 20 segg.).

Sulla scorta di tali accertamenti, è emerso che tutti i convenuti nel presente giudizio hanno commesso le condotte sopra indicate sub a) percependo quindi retribuzioni per ore e minuti non trascorsi nella sede di lavoro. La Guardia di finanza ha verificato con la videosorveglianza in quali giorni, per quante volte (episodi) e per quanto tempo i convenuti si sono allontanati dall'ufficio senza timbrare, esaminando i filmati e consacrando le operazioni in appositi verbali (cfr. Annotazione di P.G., Suballegato 9), ed ha provveduto al computo delle retribuzioni illecitamente percepite moltiplicando la durata dell'assenza indebita per la retribuzione oraria media, comunicata dall'amministrazione (Cfr. Annotazione di P.G., Suballegato 8bis) e riportata anche in altri documenti (cfr. Documento 22 allegato alla produzione del P.M. nonché Annotazione di P.G., suballegati 19-20-21-22).

Inoltre, il solo TOMARCHIO risulta aver commesso la condotta sub b), ovvero la cessione del proprio badge ad altro terzo compiacente che "timbrava" al suo posto nei giorni e nelle ore oltre indicate (cfr. Documento 22 allegato alla produzione del P.M. nonché Annotazione di P.G., suballegato 20).

Infine, nell'esame dei filmati di videosorveglianza, la Guardia di finanza ha riscontrato che alcuni dipendenti della ASP fruenti di "settimana corta", nei giorni dei cd. "rientri pomeridiani", uscivano dalla sede di servizio timbrando l'inizio e la fine della pausa pranzo a distanza di pochi secondi se non minuti, ed ha ipotizzato che "sovente i dipendenti attenzionati procedessero con il verosimile approvvigionamento di generi alimentari con cui consumare la pausa

pranzo all'interno della struttura, senza comunque individuarla puntualmente nelle proprie scritture giustificative".

I risultati di tale computo sono stati consacrati in apposite tabelle oltre citate (prodotte come Documento 22, allegati 19-20-21-22, della Produzione del P.M.) che sintetizzano l'esito dei riscontri effettuati sulla base della documentazione acquisita nel corso delle indagini (consacrati nei verbali di cui all'Annotazione di P.G., Suballegato 9) e contengono la liquidazione dell'importo del presumibile danno patrimoniale diretto (ovvero la retribuzione indebitamente corrisposta nei periodi in cui il personale non era in sede), ottenuto moltiplicando la durata degli allontanamenti illegittimi dalla sede di servizio per l'importo della retribuzione oraria (desunto dalle indicazioni fornite dai competenti uffici della ASP: cfr. Annotazione di P.G., Suballegato 8 bis).

A titolo di completezza, va precisato che nei conteggi della Guardia di finanza relativi ai convenuti sono conteggiati tutti i periodi di allontanamento dalla sede di lavoro accertati con la videosorveglianza ma non registrati con badge o fogli di presenza, a prescindere dalla circostanza che nei giorni di rientro pomeridiano le ore non registrate possano teoricamente essere state utilizzate per il pranzo (come potrebbe desumersi dall'ora delle assenze ingiustificate e/o dal fatto che, dopo queste "uscite" non registrate, talora risultava una successiva timbratura per la pausa-pranzo di pochi minuti anziché di 30 minuti), in quanto tale condotta è indimostrata e comunque violava precise disposizioni interne della ASP che imponevano la registrazione delle uscite per la pausa-pranzo, qualora si decidesse di non fruirne in sede (Annotazione di P.G., suballegati 15-15bis-15ter). Analogamente – sebbene dall'esame dei filmati di videosorveglianza risulti che nei giorni di rientro pomeridiano i dipendenti

talora timbrassero un allontanamento per pausa-pranzo con l'inizio e la fine a distanza di secondi o di pochissimi minuti – correttamente la Guardia di finanza non ha portato in riduzione del periodo di assenza ingiustificata la c.d. "franchigia" (la differenza tra i previsti 30 minuti di pausa e la sua durata concretamente registrata, pochi minuti o addirittura secondi): infatti, le disposizioni interne predette prevedevano che – in caso di registrazione di una pausa-pranzo minore di 30 minuti (anche di un minuto) – comunque venissero detratti 30 minuti dal servizio reso, onde in tal caso la "franchigia" veniva comunque persa (cfr. Suball.15ter), a prescindere dal fatto che il personale avesse illecitamente fruito di pausa-pranzo prima della registrazione, con allontanamento senza timbratura, ovvero ne avesse fruito dopo la timbratura, nella sede di servizio, come ipotizzato dalla Guardia di finanza (cfr. Annotazione di P.G., pag.13).

10.2.2.4.Passando all'esame delle singole posizioni, quanto al convenuto MANGIACASALE, risulta che egli, in qualità di collaboratore tecnico-professionale della S.O.C. "Gestione Tecnico Patrimoniale" si è allontanato dalla sede di servizio senza timbrare nei seguenti giorni e per i seguenti periodi, per i quali ha percepito retribuzione indebita (cfr. la seguente tabella, desunta da quella in calce al Doc. 22, All.19, in fine):

(TABELLA C)

MANGIACASALE

DETERMINAZIONE PROFITTO - costo orario € 19,62

		(A)	(C)
Nr. Episodi	Giorno	Durata assenza ingiustificata	(A x costo orario) Profitto ex art.640c.p.

1	05/12/2016	00:10:37	3,47 €
2	06/12/2016	02:04:56	40,85 €
3		01:02:58	20,59 €
4	07/12/2016	00:22:41	7,42 €
5		01:13:23	24,00 €
6		00:00:00	- €
7	09/12/2016	03:32:24	69,45 €
8	04/01/2017	02:42:57	53,28 €
9		00:00:00	- €
	17/01/2017	03:25:33	67,21 €
11		00:59:35	19,48 €
12	18/01/2017	01:11:39	23,43 €
13		00:04:49	1,58 €
14		00:00:00	- €
	19/01/2017		
15		04:28:22	87,76 €
16		00:00:00	- €
	20/01/2017		
17		01:35:15	31,15 €
18	15/03/2017	00:06:52	2,25 €
19		00:24:55	8,15 €
20	16/03/2017	00:38:09	12,48 €
21	17/03/2017	00:53:51	17,61 €
22	23/03/2017	01:52:48	36,89 €
23	27/03/2017	01:24:55	27,50 €
24	31/03/2017	01:10:21	23,00 €

25	04/04/2017	01:00:45	19,87 €
26		00:41:56	13,71 €
27		00:23:22	7,64 €
28	06/04/2017	00:13:07	4,29 €
29		01:14:44	24,44 €
30	07/04/2017	00:53:12	17,40 €
~~30 EPISODI~~	~~18 GIORNI~~	~~33:54:06~~	~~664,90 €~~

Questa tabella – che indica i tempi complessivi di allontanamento dalla sede di servizio non registrati e le relative retribuzioni (pari alla retribuzione oraria per le ore di allontanamento) – riporta gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza (sintetizzati nel Doc. 22 All. 19 della Produzione del P.M.) ed è stata redatta con le modalità precisate sub § 10.2.2.3 lett.a ovvero:

- esaminando le videoregistrazioni da cui emergevano gli orari di uscita e di rientro del dipendente (identificato con la carta di identità o con il numero della targa dell'auto) senza timbratura del badge;
- verificando che agli atti interni dell'Ufficio non risultava né una giustificazione (permessi annotazioni o altro) né la registrazione dell'allontanamento in quegli orari, nei tabulati delle rilevazioni con badge e nei registri-fogli di presenza (cfr. Annotazione di P.G., suballegati 6, 6a);
- infine, documentando l'attività svolta in appositi verbali (cfr. Annotazione di P.G., Suball.9).

10.2.2.5. Quanto al convenuto TOMARCHIO, risulta che egli, in qualità di assistente amministrativo della S.O.C. "Gestione Tecnico Patrimoniale" non ha prestato regolare servizio nei seguenti giorni e per i seguenti periodi, per i quali ha percepito retribuzione indebita (cfr. la seguente tabella, desunta da

quella in calce al Doc.22, All.20):

(TABELLA C)

TOMARCHIO

DETERMINAZIONE PROFITTO costo orario € 15,90

Nr. Episodi	Giorno	(A) Durata assenza ingiustificata	(C) (A x costo orario) Profitto ex art.640c.p.
1	02/01/2017	00:08:43	2,31 €
2	18/01/2017	00:04:27	1,18 €
3		01:13.05	19,37 €
4	09/03/2017	00:07:27	1,97 €
5	*10/03/2017*	*01:11:32*	*18,96 €*
6		00:06:40	1,77 €
7	15/03/2017	00:06:52	1,82 €
8		01:14.14:	19,67 €
9	16/03/2017	00:14:01	3,71 €
10		00:10:35	2,80 €
11	22/03/2017	00:06:40	1,77 €
12		01:09:41	18,47 €
13	*23/03/2017*	*00:11:04*	*2,93 €*
14	24/03/2017	08:44:02	138,87 €
15	27/03/2017	00:21:18	5,64 €
16	29/03/2017	00:10:16	2,72 €
17		01:21:46	21,67 €
18		00:06:44	1,78 €

19		*00:40:25*	*10,71 €*
20	30/03/2017	08:24:00	133,56 €
21	*03/04/2017*	*00:37:22*	*9,90 €*
22	07/04/2017	00:05:25	1,44 €
23	10/04/2017	01:21:29	21,59 €
23 episodi	**15 Giorni**	**27:57:46**	**444,62 €**

Questa tabella – che indica i tempi complessivi di allontanamento dalla sede di servizio non registrati e le relative retribuzioni – riporta gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza (sintetizzati nel Doc. 22 All. 20 della Produzione del P.M.).

Anzitutto, la tabella riporta (in corsivo) i giorni ed i periodi in relazione ai quali la Guardia di finanza ha accertato (utilizzando le modalità indicate sub § 10.2.2.3 lett.b) che un altro dipendente (il SINOPOLI, spesso ritratto nelle videoregistrazioni in compagnia del convenuto: cfr. Doc.22 all.20) aveva timbrato più badge; tra questi badge si riteneva compreso quello del convenuto, in quanto nel tabulato del marcatempo il TOMARCHIO risultava aver timbrato (in entrata o in uscita) ad un orario corrispondente a quello in cui il Sinopoli effettuava le registrazioni, laddove dai filmati il convenuto risultava arrivato in sede dopo o uscito dalla sede prima della beggiatura registrata (Annotazione di P.G., pagg. 18 segg., e Doc. 22, all.20).

Inoltre, la tabella riporta i giorni e i periodi di tempo in relazione ai quali la Guardia di Finanza ha accertato (utilizzando le modalità indicate sub § 10.2.2.3 lett. a) che il convenuto si è allontanato senza registrare l'uscita (cfr. Annotazione di P.G. e Doc. 22 all.20), in specie:

- esaminando le videoregistrazioni da cui emergevano gli orari di uscita e

di rientro del dipendente (identificato con la carta di identità o con il numero della targa dell'auto) senza timbratura del badge;

- verificando che agli atti interni dell'Ufficio non risultava né una giustificazione né la registrazione dell'allontanamento in quegli orari, nei tabulati delle rilevazioni con badge e nei registri-fogli di presenza (cfr. Annotazione di P.G., suballegati 6, 6a);
- documentando l'attività svolta in appositi verbali (cfr. Annotazione di P.G., Suball.9).

Infine nella tabella sono state computate le retribuzioni relative ai periodi per i quali non risulta una registrazione della assenza dal servizio, pari alla retribuzione oraria per le ore di assenza.

10.2.2.6. Quanto al convenuto MAZZIOTTI, risulta che egli, in qualità di assistente amministrativo della S.O.C. "Affari Generali" si è allontanato dalla sede di servizio senza timbrare nei seguenti giorni e per i seguenti periodi, per i quali ha percepito retribuzione indebita (cfr. la seguente tabella, desunta da quella in calce al Doc.22, All.21):

(TABELLA C)

MAZZIOTTI

DETERMINAZIONE PROFITTO - costo orario € 15,26

Nr. Episodi	Giorno	(A) Durata assenza ingiustificata	(C) (A x costo orario) Profitto ex art.640c.p
1	05/12/2016	00:48	**12,33 €**
2	06/12/2016	00:41:10	**10,47 €**
3	07/12/2016	00:51	**13,03 €**

4		*01:06*	***16,93 €***
5	04/01/2017	00:25	**6,38 €**
6		*00:21*	***5,45 €***
7	09/01/2017	00:48	**12,22 €**
8	10/01/2017	00:31	**7,90 €**
9	13/01/2017	00:36	**9,24 €**
10		*01:51*	***28,43 €***
11	16/01/2017	01:09:51	**17,77 €**
12		00:14:15	**3,62 €**
13	17/01/2017	00:45:26	**11,56 €**
14	*18/01/2017*	*00:19:42*	***51,01 €***
15		*00:44:12*	***11,24 €***
16		00:30:13	**10,41 €**
17	20/01/2017	00:32:03	**8,15 €**
18	06/02/2017	00:35:58	**9,15 €**
19	07/02/2017	00:29:20	**7,46 €**
20	*08/02/2017*	*00:46:20*	***11,78 €***
21	06/03/2017	00:40:55	**10,41 €**
22	07/03/2017	00:42:46	**10,88 €**
23	08/03/2017	00:27:36	**7,02 €**
24	09/03/2017	00:30:20	**7,71 €**
25	*10/03/2017*	*00:41:04*	***10,44 €***
26	*13/03/2017*	*02:28:33*	***37,78 €***
27	*16/03/2017*	*1.00:40*	***15,43 €***

28	*17/03/2017*	*00:53:18*	***13,56 €***
29	*20/03/2017*	*00:52:18*	***3,30 €***
30	21/03/2017	00:42:11	**10,73 €**
31	22/03/2017	00:45:29	**11,57 €**
32	23/03/2017	00:35:02	**8,91 €**
~~*33*~~	~~*30/03/2017*~~	~~*01:00:04*~~	~~***15,28 €***~~
~~34~~		~~00:13:45~~	~~**3,50 €**~~
~~35~~	~~31/03/2017~~	~~049 44~~	~~**12,65 €**~~
~~36~~	~~03/04/2017~~	~~00:19:54~~	~~**5,06 €**~~
37	04/04/2017	00:08:49	**2,24 €**
38	06/04/2017	00:29:04	**7,39 €**
39	07/04/2017	00:23:05	**5,87 €**
40		00:03:01	**0,77 €**
40 episodi	32 giorni	27:56:08	**426,30 €**

Questa tabella – che indica i tempi complessivi di allontanamento dalla sede di servizio non registrati e le relative retribuzioni (pari alla retribuzione oraria per le ore di allontanamento) – riporta gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza (sintetizzati nel Doc. 22 All. 21 della Produzione del P.M.) ed è stata redatta con le modalità precisate sub § 10.2.2.3 lett. a, ovvero:

- esaminando le videoregistrazioni da cui emergevano gli orari di uscita e di rientro del dipendente (identificato con la carta di identità o con il numero della targa dell'auto) senza timbratura del badge;
- verificando che agli atti interni dell'Ufficio non risultava né una giustificazione né la registrazione dell'allontanamento in quegli orari, nei tabulati

delle rilevazioni con badge e nei registri-fogli di presenza (cfr. Annotazione di P.G., suballegati 4, 4a, 4b, 4c, 4d);

- infine documentando l'attività svolta in appositi verbali (cfr. Annotazione di P.G., Suball.9).

In corsivo sono stati indicati i giorni in cui, secondo la difesa, vi erano giustificazioni di servizio ricostruite *ex post* dallo stesso convenuto, per cui non vi sarebbe danno; sono stati altresì evidenziati gli episodi in cui dalle videoregistrazioni il convenuto risulta rientrare in sede con pacchi (cfr. Produzione del P.M., Doc.22 All. 21).

10.2.2.7. Quanto infine al convenuto TOLOMEO, risulta che egli, in qualità di Dirigente medico all'epoca Direttore della S.O.C. "Programmazione e controllo Interno" si è allontanato dalla sede di servizio senza timbrare nei seguenti giorni e per i seguenti periodi, per i quali ha percepito retribuzione indebita (cfr. la seguente tabella, desunta da quella in calce al Doc.22, All.22):

(TABELLA C)

TOLOMEO SILVANO

DETERMINAZIONE PROFITTO - costo orario € 62,20

Nr. Episodi	**Giorno**	**(A) Durata assenza ingiustificata**	**(C) (A x costo orario) Profitto ex art.640c.p**
1	05/12/2016	00:18:18	€ 64,57
2		00:43:59	
3	*06/12/2016*	*00:23:52*	€ 24,74
4	*07/12/2016*	*00:35:51*	€ 37,16
5	02/01/2017	00:09:18	€ 181,62

6		02:45:34	
7		00:07:34	
8	04/01/2017	01:30:33	€ 140,54
9		00:37:23	
10		00:09:04	
11	16/01/2017	01:59:12	147,83
12		*00:14:20*	
13		00:35:56	
14	18/01/2017	00:53:04	€ 92,26
15	19/01/2017	00:38:32	€ 39,95
16		00:23:53	
17	20/01/2017	02:15:20	165,05
18	06/02/2017	01:12:53	€ 75,56
19	07/02/2017	00:12:45	€ 13,22
20		*00:17:42*	
21	08/02/2017	01:11:49	€ 92,80
22	09/02/2017	00:12:56	€ 13,41
23		00:05:23	
24		00:18:49	
25	06/03/2017	00:15:37	€ 164,40
26		00:59:20	
27		00:59:36	
28		00:31:24	
29	07/03/2017	00:10:55	€ 43,87

30		00:41:35	
31	08/03/2017	00:06:03	€ 49,38
32	*10/03/2017*	*00:10:02*	€ 10,40
33		00:05:40	
34		00:17:31	
35	13/03/2017	00:53:18	€ 93,75
~~36~~		~~00:13:57~~	
~~37~~	~~17/03/2017~~	~~00:05:40~~	~~€ 5,87~~
~~38~~	~~21/03/2017~~	~~00:12:14~~	~~€ 12,68~~
~~39~~		~~02:26:43~~	
~~40~~	23/03/2017	00:18:32	164,78
41	29/03/2017	00:07:50	€ 8,12
42	30/03/2017	00:04:15	€ 4,41
43	31/03/2017	00:09:51	€ 10,21
44		00:07:07	
45	06/04/2017	*00:26:37*	€ 37,46
46		00:02:29	
47		00:05:06	
48	10/04/2017	00:09:43	€ 15,36
48 episodi	**26 giorni**	**27:35:05**	**€ 1.709,40**

Questa tabella – che indica i tempi complessivi di allontanamento dalla sede di servizio non registrati e le relative retribuzioni (pari alle ore di allontanamento per la retribuzione oraria, desunta dalla Annotazione di P.G., suballegato 8bis) – riporta gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di

finanza (sintetizzati nel Doc. 22 All. 22 della Produzione del P.M.) ed è stata redatta con le modalità precisate sub § 10.2.2.3 lett. a, ovvero:

- esaminando le videoregistrazioni da cui emergevano gli orari di uscita e di rientro del dipendente (identificato con la carta di identità o con il numero della targa dell'auto) senza timbratura del badge;
- verificando che agli atti interni dell'Ufficio non risultava né una giustificazione né la registrazione dell'allontanamento in quegli orari, nei tabulati delle rilevazioni con badge e nei registri-fogli di presenza (cfr. Annotazione di P.G., suballegati 4, 4a, 4b, 4c, 4d);
- infine documentando l'attività svolta in appositi verbali (cfr. Annotazione di P.G., Suball.9); gli episodi sono evidenziati quando nelle videoregistrazioni il convenuto risulta rientrare in sede con buste della spesa o cartone di pizza (cfr. Produzione del P.M., Doc.22 All. 22).

10.3. Tanto premesso sulle risultanze della indagine penale, i difensori dei convenuti hanno altresì eccepito la **insufficienza degli elementi di prova della condotta di assenteismo fraudolento raccolti nell'indagine penale,** ma senza negare la mancanza delle registrazioni di uscita o di entrata, bensì evidenziando profili problematici di diversa natura.

10.3.1. Un primo profilo attiene alla ***impossibilità di registrazione delle uscite per servizio.***

10.3.1.1. In merito a tale questione, la difesa del MAZZIOTTI eccepisce che all'epoca degli accertamenti della Finanza era *impossibile una regolare registrazione delle presenze* (cfr.§ 4.5.1 lett. a), in quanto:

- non era stato istituito un registro cartaceo giustificativo delle uscite dalla sede;

- l'orologio marcatempo era sperimentale (funzionava "a singhiozzo");

- l'orologio marcatempo non consentiva la registrazione delle uscite "per motivi di servizio" (tasto "8") fino al marzo 2017, o, meglio, per il MAZZIOTTI, fino a settembre-ottobre 2017 (tanto è vero che il sistema era stato implementato progressivamente, mancava un contratto di manutenzione, e nel 2020 erano stati acquistati nuovi terminali: all. 19-23).

A sostegno di questa tesi si richiamavano le decisioni cautelari del Tribunale della libertà e della Cassazione che, in riforma dell'ordinanza cautelare del GIP, avevano attestato l'omessa istituzione del registro, il malfunzionamento del meccanismo, la attivazione del sistema di rilevazione delle uscite per motivi di servizio solo dopo i fatti di causa (all. da 3 a 6 della difesa), le indagini difensive svolte su tale circostanza (all. da 8 a 15 della difesa) e l'intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare (all. 7-17 della difesa).

Analoga eccezione è stata formulata dal TOLOMEO, non con riferimento a pretesi malfunzionamenti del sistema, ma solo al fatto che all'epoca il sistema automatico di registrazione non consentiva una esatta descrizione delle "possibilità di spostamento" (causale "8", uscita per "motivi di servizio"), introdotta solo nel 2017 (All.6), laddove ogniqualvolta possibile il convenuto registrava gli allontanamenti ("per motivi personali") sul "registro delle presenze" (cartaceo) e/o con le "timbrature" nel sistema informatico (cfr. § 3.2.4.1 lett.e).

L'eccezione è infondata. Infatti, premesso che le decisioni cautelari del giudice penale non fanno stato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa (cfr. artt. 651, 652, 654 c.p.p.) (e del resto nemmeno nel giudizio penale di merito), dagli atti risulta in modo inequivocabile che, in forza delle regole interne della ASP (cfr. § 10.2.1):

a) ad onta delle annose previsioni che prevedevano una registrazione automatica delle presenze, nella ASP sopravviveva in via "sperimentale" un sistema di "doppio binario" che affiancava al marcatempo elettronico un sistema di rilevazione cartaceo per tutti i dipendenti, anche i dirigenti (cfr. § 10.2.1 lett. a-d);

b) in particolare, a prescindere dalla funzionalità o meno del macchinario marcatempo, dalla istituzione del "tasto 8" come causale delle uscite per motivi di servizio e dalla istituzione di un formale "registro" cartaceo delle uscite, in base agli atti interni era obbligo degli interessati registrare ogni uscita e la relativa giustificazione (anche per motivi di servizio), su idonea "documentazione cartacea", ed a tal fine erano in uso (e sono stati prodotti in atti) i fogli di presenza giornalieri che avevano proprio tale finalità (invero, essi recavano un apposito spazio destinato alle note o potevano comunque recare annotazioni in calce o a margine) (cfr. § 10.2.1 lett. c-d); laddove i convenuti non avevano registrato le uscite in contestazione né con documentazione cartacea né con il marcatempo;

c) nelle regole interne l'obbligo di timbratura delle uscite era previsto a prescindere dalla esistenza o meno di motivi di servizio ed a prescindere da un codice apposito (cfr. § 10.2.1 lett. a-d), altrimenti non avrebbe avuto alcun senso prevedere che, in arrivo in una diversa sede, si provvedesse alla timbratura in quest'ultima fin dal 2006 (cfr. § 12.1 lett. a); in altri termini, fermo restando che l'uscita andava comunque autorizzata per iscritto e documentata in cartaceo, la timbratura in uscita era sempre necessaria, essendo sempre possibile integrare *ex post* le indicazioni dell'orologio marcatempo con i motivi della uscita attestati nel cartaceo;

d) in ogni caso, almeno dal 26 gennaio 2017 il sistema consentiva anche la timbratura indicando i "motivi di servizio" con un apposito "codice 8" (cfr. § 10.2.1 lett. e, All.6 memoria Tolomeo); la circostanza che fino a marzo non ne risulti l'uso, di per sé, non è prova di un malfunzionamento del sistema, ma solo del fatto che il personale non ne fece uso fino a quella data, né documentano il contrario tanto le indagini difensive prodotte dalla difesa (che anzi confermano l'attivazione del sistema e la mancanza di prova di malfunzionamenti: cfr. All.14 memoria Mazziotti), quanto la circostanza che venissero rilasciati permessi cartacei di uscita anche ad ottobre (com'è noto il permesso - scritto o orale - è presupposto dell'uscita, ma non si sostituisce alla registrazione della stessa), ed infatti già a marzo 2017 si utilizzava il "tasto 8" per la marcatura di uscite (come emerge dall'All.15 memoria Mazziotti).

10.3.1.1.La difesa del MANGIACASALE invece afferma che la *pluralità e l'urgenza dei suoi incarichi, da svolgere anche fuori sede* (manutenzione e sicurezza e coordinatore dei settori tecnico e meccanico: All.2-8 della memoria) era "poco compatibile" con l'obbligo di firma delle uscite per servizio (che venivano comunque autorizzate e comunicate).

L'eccezione è infondata in quanto, pur essendo comprovato il conferimento di tali incarichi, da un lato, non vi è prova che nei giorni e nelle ore oggetto di accertamento fossero stati richiesti interventi di tale urgenza da non consentire di effettuare una timbratura con il badge e/o una registrazione sul foglio di presenza dell'ora e del motivo della uscita (adempimento che richiedeva pochi secondi e non più di un minuto), come ad esempio risulta avvenuto il 17.3.1017 (cfr. Annotazione di p.g., suballegato 19); dall'altro, la frequenza degli episodi (30 episodi in 18 giorni), la durata delle pause (vedi la tabella

che precede) e le loro modalità (spesso in orario prandiale, in compagnia di colleghi o con buste della spesa: cfr. suballegato 19), non consentono di presumere che la omessa timbratura fosse imputabile a mera dimenticanza.

10.3.2. Un secondo profilo afferisce all'esistenza di ***cause di giustificazione dell'omessa timbratura***.

La difesa del MAZZIOTTI afferma non vi sarebbero condotte fraudolente, poiché *le uscite dalla sede di servizio non registrate erano giustificate da motivi di servizio o comunque non avevano dato luogo ad indebita retribuzione* (secondo la Procura, come sopra precisato, per complessivi 27 h, 56 min 8 sec) in quanto (cfr. § 4.5.1. lett.b, aa,bb, cc):

a) i periodi di assenza non registrati erano in realtà dovuti a *uscite per motivi di servizio vari*, per complessivi 14 h, 34 m e 20 s;

b) erano stati considerati *periodi di assenza anteriori all'inizio dell'orario di servizio (7:30-13:30, 14:00-17:00), non retribuiti nemmeno come straordinario*; escludendo dal computo i periodi di assenza anteriori alle 7:30, andavano detratti dalla contestazione ulteriori 6 h 19 m e 29);

c) i restanti periodi di assenza non registrata, di circa complessive 7 ore (successivi alle 7:30) erano giustificati vuoi dal *recupero di servizi non riconosciuti* (per ordine del dirigente, il convenuto si occupava della apertura - e talvolta chiusura - del portone della sede affari generali in mancanza di custode) vuoi dalla *concessione di permessi brevi.*

Analoga eccezione è stata formulata dalla difesa del TOLOMEO (cfr. § 3.2.4.1), la quale ha evidenziato:

a) che in quanto dirigente di struttura complessa egli non era tenuto a registrare gli allontanamenti dal servizio;

b) che la Guardia di finanza non aveva accertato se vi fosse stata interruzione del servizio, dove si fosse recato il convenuto e se vi fossero motivi di giustificazione dell'uscita dalla sede, nei pochi episodi di limitato allontanamento dalla struttura di via Vinicio Cortese senza registrazione;

c) che le uscite dal servizio erano state poste in essere per motivi di servizio (interventi nelle altre sedi di sua competenza) o per motivi di salute;

d) che comunque il convenuto aveva effettuato un orario di servizio ben superiore alle 38 ore settimanali (come risultava dalla somma dell'orario di lavoro effettuato nei giorni in cui sono state contestate uscite illegittime), senza percepire alcuna retribuzione indebita, dovendosi tra l'altro considerare la mezz'ora comunque spettante per la pausa-pranzo;

e) che nei casi di allontanamento il convenuto era comunque rimasto in contatto telefonico con l'ufficio.

Infine, anche la difesa del MANGIACASALE ha eccepito che le uscite dalla sede erano avvenute per motivi legati al servizio ed erano state sempre previamente comunicate ed autorizzate dal suo superiore.

In merito a queste eccezioni, in questa sede non può che ribadirsi come la esistenza di motivi di servizio o personali, asseritamente giustificativi della uscita, e/o la esistenza di autorizzazioni verbali dei superiori (peraltro non comprovate in atti) non escludano comunque l'obbligo di registrare gli allontanamenti dal servizio, anche per il personale dirigente di struttura complessa, obbligo la cui violazione determina il *danno all'immagine* cointestato ai convenuti; le predette cause di giustificazione potrebbero rilevare, in astratto, ai fini del danno patrimoniale o del danno da disservizio, ma comunque nella concreta fattispecie non rilevano. Infatti, il *danno da disservizio* non può

essere riconosciuto per i motivi oltre precisati (nei confronti di tutti i convenuti) ed il *danno patrimoniale* da indebita retribuzione, contestato solo al MANGIACASALE (non è contestato ai convenuti TOLOMEO, MAZZIOTTI e TOMARCHIO: cfr. § 1.4), non può essere escluso da pretese cause di giustificazione, prive di ogni riscontro probatorio. Infatti, premesso che le circolari interne prevedevano espressamente una documentazione scritta giustificativa delle uscite e delle relative motivazioni (cfr. § 10.2.1), la Guardia di finanza non ha riscontrato alcun documento comprovante che le uscite fossero state autorizzate dai superiori e/o fossero dovute a motivi di servizio; d'altro canto, la frequenza degli episodi e la durata, l'orario e le modalità delle uscite dal servizio (cfr. sopra, § 10.2.2.4 e § 10.3.1.2) consentono di escludere che tali cause di giustificazione sussistessero. Né l'esistenza delle medesime cause di giustificazione può desumersi dalla prova documentale della (generica) preposizione del convenuto ad incarichi di manutenzione e/o dalla prova testimoniale richiesta dal convenuto, prova che ha ad oggetto (in base al capitolato) non l'esistenza in concreto di motivi di servizio delle uscite del convenuto nei giorni e nelle ore sopra indicate ma solo l'esistenza in generale di incarichi di responsabilità e di interventi potenzialmente urgenti.

10.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, da un lato, deve ritenersi raggiunta la **prova di tutte le condotte di assenteismo fraudolento contestate ai convenuti** e riassunte nelle tabelle che precedono; dall'altro, risulta evidente la **inammissibilità delle prove testimoniali** richieste dai convenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 1 c.g.c., perché relativa a circostanze incontroverse o irrilevanti. In particolare, la prova testimoniale richiesta dalla difesa del TOLOMEO e dal MAZZIOTTI è relativa a circostanze

incontroverse (ad esempio la qualifica di direttore di struttura complessa) o afferenti all'esistenza di un loro ingiusto profitto in assenza di timbratura delle uscite (retribuzione non dovuta per l'esistenza di motivi di servizio o autorizzazioni dei superiori per servizi svolti fuori sede), ma non afferenti all'omissione dell'obbligo di timbratura in quanto tale, onde la prova non rileva per il danno all'immagine contestato ai convenuti; ovvero trattasi di prove testimoniali comunque superflue, in quanto afferenti all'esistenza di obbligo di timbratura ed al funzionamento del sistema marcatempo, laddove – se pure la prova testimoniale su tali circostanze fosse espletata con esito positivo– non sarebbe comunque credibile e quindi decisiva, alla luce del complesso documentale assunto, da cui emerge univocamente l'esistenza dell'obbligo e la sua violazione da parte dei convenuti (come sopra precisato). Analogamente inammissibile è la prova testimoniale richiesta dal MANGIACASALE, in quanto irrilevante (in quanto, come si è detto, non afferisce ai concreti episodi in cointestazione ma alla incontroversa esistenza di incarichi esterni, che potevano in astratto richiedere anche interventi urgenti, dei quali tuttavia non vi è concretamente alcuna prova in atti).

11. Tanto premesso in linea di principio sulla condotta antigiuridica dei convenuti, occorre un **separato esame delle fattispecie**, con riferimento alle varie tipologie di danno erariale in cointestazione.

12. Quanto al **danno patrimoniale diretto**, contestato al solo MANGIACASALE (cfr. § 1.2.3.1, § 1.4) e non agli altri convenuti (verosimilmente in quanto recuperato in via amministrativa), deve evidenziarsi che, nei suoi 30 episodi di assenteismo accertati in 18 giorni, il convenuto ha usufruito di uscite non giustificate per complessive 33 ore, 55 minuti, 6 secondi: ed in mancanza

di prova di motivi di servizio a base delle stesse (come sopra precisato), deve ritenersi che la retribuzione corrispettiva di quel periodo di tempo sia indebita e costituisca diminuzione patrimoniale. Tale **danno** è stato correttamente calcolato dalla Guardia di finanza in € 665,47, pari alla retribuzione oraria lorda di 19,62 €/h (comunicata dalla Direzione Gestione Risorse umane: cfr. Produzione P.M., Doc. 2, All.2, suball. 8bis) per il periodo di tempo non lavorato (in ore e frazioni delle stesse).

Tale danno risulta avvinto da evidente **nesso di causalità adeguata** con la **condotta antigiuridica** del convenuto sopra ricostruita, che risulta tenuta nell' **esercizio delle funzioni**, nonché **antigiuridica e colpevole** per la violazione dei precisi obblighi di servizio sopra citati di divieto di uscita dalla sede di servizio senza registrazione e senza autorizzazione (cfr. § 9.1, § 10.2.1).

Infine, la mancanza di comprovate autorizzazioni e registrazioni, nonché la frequenza, la durata, gli orari e le modalità delle uscite dal servizio (sopra precisate sub § 10.2.2.4 e cfr. § 10.3.1.2), sono circostanze che nel loro complesso comprovano la natura **dolosa** della condotta suddetta, ovvero una precisa coscienza e volontà di sottrarre tempo di servizio all'amministrazione, percependo retribuzione indebita.

Sussistono pertanto tutti i presupposti di legge (art. 83 L.c.g.S., art.52 R.D. n. 1214/1934, art. 1 segg. L.20/1994 e succ. modd.) della responsabilità amministrativa per il danno in esame, onde il convenuto MANGIACASALE va condannato a questo titolo al pagamento della somma di € 665,47 oltre accessori e spese come oltre specificato.

13. Passando al **<u>danno da "alterazione del sinallagma contrattuale"</u>**, contestato a tutti i convenuti (MANGIACASALE, TOMARCHIO,

MAZZIOTTI e TOLOMEO), si è già evidenziato sub § 7.2.1 che è astrattamente ammissibile la contestazione di un danno economico (da minore valore della prestazione complessivamente resa) che si affianchi al danno finanziario da retribuzione indebita (in quanto corrisposta in assenza della controprestazione lavorativa dovuta); ma è evidente che questo danno ulteriore va verificato in concreto. Infatti, la retribuzione compensa tutta la prestazione resa, sia per quantità (in termini di tempo), sia per valore (in termini di qualità/produttività del servizio reso); pertanto, deve presumersi che il risarcimento della quota di retribuzione indebitamente percetta compensi sia il minor tempo sia il minor valore della prestazione complessivamente resa, tranne la prova concreta di una ulteriore diminuzione di valore non ricompresa nel valore della retribuzione medesima.

Nella concreta fattispecie, tuttavia, la procura non ha fornito tale prova, limitandosi ad affermare che gli episodi di assenteismo renderebbero "discontinua" ed "inadeguata" la prestazione resa (il che è indubbio, atteso che una quota della retribuzione va comunque restituita dai convenuti), tanto da ridurne il valore in misura pari al 30% della retribuzione percepita nel periodo di indagine di quattro-cinque mesi, meno il danno patrimoniale (cfr. § 1.2.3.2, § 1.4), ma senza documentare in alcun modo se e perché il valore della prestazione si sia ridotto di un ulteriore e così significativo importo rispetto al danno patrimoniale da retribuzione indebita. Infatti, la Procura non ha provato che in corrispondenza degli episodi di assenteismo vi siano stati mancato raggiungimento degli obiettivi e/o inesatte prestazioni di servizio (disservizi) ulteriori rispetto a quelle per cui il danno diretto va risarcito a titolo di danno patrimoniale diretto; né ciò si può presumere solo sulla base del numero e della

frequenza degli episodi predetti, indubbiamente significativi ma comunque non eccessivi per durata e/o comunque limitati solo ad alcuni giorni del periodo di osservazione, onde non necessariamente le assenze debbono avere inciso sul servizio complessivo e/o sull'utenza in maniera così elevata, tanto più che i convenuti non erano infermieri o medici, ma avevano compiti amministrativi (e non è contestato in citazione che fossero addetti al *front-office*).

Pertanto, la domanda di condanna dei convenuti a questo titolo va respinta, mancando il fondamentale presupposto di legge (art. 83 L.c.g.S., art.52 R.D. n. 1214/1934, art. 1 segg. L.20/1994 e succ. modd.) della responsabilità amministrativa (il danno).

14. Diverso discorso vale per il **danno all'immagine**, contestato a tutti i convenuti.

E' anzitutto accertato che i convenuti – a prescindere dalla esistenza o meno di autorizzazioni e di motivi di servizio a base delle uscite dalla sede della ASL (di cui, peraltro, non vi è prova) – entravano ed uscivano dalla sede della ASL senza usare il marcatempo e comunque senza registrare in alcun modo la propria assenza, soprattutto nei documenti cartacei che (in un regime "transitorio" perdurato per decenni) avevano funzione fidefacente in base agli atti interni (cfr. sopra, § 9.1 e § 10.2.1). Tale **condotta tipica** (cfr. sopra § 9.2, § 9.3 e § 9.5) risulta senz'altro commessa nell' **esercizio delle funzioni** e risulta altresì **antigiuridica** e **colpevole**, in quanto posta in essere in **violazione dei doveri di servizio** afferenti alla registrazione della presenza in servizio ed alla prestazione del servizio stesso (cfr. § 9.1, § 10.2.1).

Inoltre, premesso che ad avviso di questo Collegio la responsabilità ex art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 presuppone comunque una **concreta lesione di**

immagine (cfr. § 9.5 lett. a), è indubbio che la condotta dei convenuti – ripetuta nel tempo da varie persone (oltre agli indagati in questa sede, decine di dipendenti della ASP) – è stata indubbiamente causa adeguata del disdoro arrecato all'amministrazione nella collettività, essendo divenuta di dominio pubblico soprattutto nei giorni 23-24.3.2020 grazie ad una diffusissima campagna di stampa su televisioni e quotidiani nazionali e locali e su siti web, che dava atto dei diffusi fenomeni di assenteismo nella ASP e in particolare della misura cautelare interdittiva irrogata dal GIP a tutti i convenuti nel presente giudizio, tranne il TOLOMEO (Cfr. Produzione del P.M., Doc.2 all.6: cfr. ad. Es. "Il Fatto Quotidiano" del 23/4/2020), dirigente comunque citato in altri articoli come corresponsabile ("Il Quotidiano del Sud" del 24.4.2020).

E' appena il caso di evidenziare che tale lesione di immagine risulta legata da **nesso di causalità** con la condotta assenteistica dei dipendenti, che non è solo *condicio sine qua non* ma "causa adeguata", ovvero conseguenza immediata e diretta, del danno di immagine, dato che la diffusione a mezzo stampa della condotta non è circostanza sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (art.40 c.p.) ma conseguenza "ordinaria" della condotta antigiuridica dei dipendenti, secondo criteri probabilistico-statistici.

Infine, deve ritenersi che le condotte predette siano connotate da **dolo**, considerando:

a) la piena conoscenza da parte di chiunque dell'esistenza di precisi obblighi, per i pubblici dipendenti, di registrazione della presenza in servizio, sanzionati disciplinarmente e penalmente (anche per le diffuse e scandalizzate campagne di stampa periodicamente presenti sui mass-media sui casi di assenteismo dei pubblici dipendenti);

b) la mancanza di qualsivoglia forma di registrazione degli allontanamenti dalla sede di servizio, e di qualsivoglia autorizzazione all'uscita per le pretese ragioni di servizio;

c) la frequenza, la durata, gli orari e le modalità fraudolente delle uscite dal servizio (sopra dettagliate, per MANGIACASALE, sub § 10.2.2.4 e cfr. § 10.3.1.2; per MAZZIOTTI, sub § 10.2.2.6; per TOMARCHIO, sub § 10.2.2.5; per TOLOMEO, sub § 10.2.2.7).

Tali circostanze comprovano una precisa coscienza e volontà di non procedere alle doverose registrazioni delle uscite dal servizio, in dispregio agli atti interni ed alle regole vigenti in materia, e quindi una altrettanto precisa coscienza e volontà di arrecare danno all'immagine dell'amministrazione, accettando il rischio che tali illecite condotte venissero a conoscenza del pubblico.

Sussistono pertanto tutti i presupposti di legge (art. 83 L.c.g.S., art.52 R.D. n. 1214/1934, art. 1 segg. L.20/1994 e succ. modd.) della responsabilità amministrativa per il danno in esame.

Peraltro, in merito alla **liquidazione** di tale danno, la prospettazione attorea non può essere accolta.

Anzitutto, ai fini della liquidazione, nella concreta fattispecie non può trovare applicazione la presunzione relativa di un danno pari al doppio della utilità percetta (art.1 comma 1-sexies L. n.20/1994); infatti, da un lato, tale presunzione trova applicazione solo nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto danni all'immagine derivanti da delitti contro la pubblica amministrazione "accertati con sentenza passata in giudicato" (ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie), dall'altro, come si dirà, va comunque superata in quanto condurrebbe a risarcimenti del tutto irrisori rispetto al danno all'immagine

concretamente arrecato da ognuno dei convenuti con la propria condotta.

Tanto premesso, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (*ab imis*, Sez. Riun. n. 10/QM/2003), la liquidazione di questa forma di danno non può che essere equitativa (ex art.1226 c.c.) e va effettuata in base ad una serie di indici soggettivi (come la qualifica del responsabile e le funzioni da lui svolte, la cui importanza è direttamente proporzionale alla lesione della reputazione dell'amministrazione) ed oggettivi (la competenza territoriale e la delicatezza dell'attività svolta dall'amministrazione danneggiata, la diffusione, gravità e ripetizione dei fenomeni di malamministrazione, la compromissione di efficienza dell'apparato con necessità di costosi interventi correttivi, la negativa impressione suscitata dall'illecito sugli amministrati o sull'opinione pubblica per « *clamor fori* » o per divulgazione sulla stampa). E di tali elementi è stato dato atto in citazione e nella documentazione allegata.

Orbene, nella fattispecie il danno arrecato complessivamente all'immagine dell'amministrazione è elevatissimo, stante che gli articoli di giornale prodotti fanno riferimento a condotte assenteistiche di 57 dipendenti della ASP e ad una diffusione del fenomeno dovuta anche a presenza di dirigenti che erano protagonisti o istigatori delle condotte illecite (si veda ad esempio Gazzetta del Sud di Reggio del 24.4.2020: cfr. Produzione del P.M. Doc. 2 All. 6); tuttavia, stante la personalità della responsabilità amministrativa (art.1 L. n. 20/1994) ogni convenuto può essere chiamato a rispondere solo delle lesioni di immagine riconducibili alla sua condotta, non a condotte di terzi (salvi i casi di concorso, nella fattispecie non contestati), e quindi nel limite dei casi di assenteismo ad ognuno di essi imputati e concretamente accertati. Inoltre, la Procura ha ritenuto di porre a base della propria liquidazione del danno

all'immagine lo stipendio mensile lordo rispettivamente riscosso da ognuno dei convenuti nell'aprile 2017, moltiplicato per 12 per tutti i convenuti, in quanto attinti da misura cautelare penale, tranne il Tolomeo, per il quale è stato applicato un moltiplicatore di 18 stante la sua qualifica dirigenziale, benché non attinto da ordinanza cautelare (cfr. Notizia di danno, Produzione del P.M., Doc.2, pagg.51-52): un parametro che non appare sufficientemente significativo in relazione a quelli individuati dalle Sezioni Riunite.

Pertanto, ai fini della liquidazione del danno all'immagine imputabile ai convenuti, deve ritenersi che un indice più significativo della gravità e ripetizione dei fenomeni di malamministrazione e del disservizio arrecato sia il valore (riportato nelle tabelle che precedono) della retribuzione spettante come corrispettivo delle prestazioni non rese nelle date e nei periodi di assenteismo accertati, valore che tiene conto sia della gravità del fatto (frequenza, durata e rilevanza dei fenomeni assenteistici), sia della qualifica dell'autore della condotta (che se dirigente beneficia di maggiore retribuzione, donde una base di calcolo maggiore), e quindi:

a) € 664,90 per MANGIACASALE (in relazione a 30 episodi in 18 giorni per la durata complessiva di 33h:54m:06s: cfr. § 10.2.2.4)

b) € 444,62 per TOMARCHIO (in relazione a 23 episodi in 15 Giorni per la durata complessiva di 27h:57m:46s: cfr. § 10.2.2.5);

c) € 426,30 per MAZZIOTTI (in relazione a 40 episodi in 32 giorni per la durata complessiva di 27h:56m:08s: cfr. § 10.2.2.6);

d) € 1.709,40 per TOLOMEO (in relazione a 48 episodi in 26 giorni per la durata complessiva di 27h:35m:05s: cfr. §10.2.2.7).

Risulta evidente che, nel caso in esame, l'applicazione del criterio del *duplum*

condurrebbe a risarcimenti del tutto irrisori rispetto alla concreta entità della lesione di immagine dell'amministrazione (considerate le modalità fraudolente delle condotte sopra riportate e l'ampio rilievo mediatico dato alla vicenda in quanto tale e alle posizioni dei convenuti in particolare); pertanto, si ritiene equo applicare un coefficiente di 12 al valore della retribuzione del Tolomeo, aumentato a 14 per i convenuti Mangiacasale e Mazziotti (in quanto attinti da misura cautelare, il che implica una maggior lesione di immagine) ed a 16 per il Tomarchio (che oltre ad essere stato attinto da misura cautelare risulta aver utilizzato una condotta fraudolenta ancor più lesiva dell'immagine, ovvero non solo l'omissione di timbratura, ma la cessione di badge ad un collega compiacente). Pertanto, il danno all'immagine deve essere così liquidato:

	Valore episodi di assenteismo	**Moltiplicatore**	**Danno alla immagine**
MANGIACASALE	664,90	14	**9.308,60**
TOMARCHIO	444,62	16	**7.113,92**
MAZZIOTTI	426,30	14	**5.968,20**
TOLOMEO	1.709,40	12	**20.512,80**

Di conseguenza i convenuti vanno condannati al pagamento delle suddette somme loro rispettivamente addebitate, a titolo di danno alla immagine.

15. In conclusione, i convenuti vanno condannati al pagamento delle somme che seguono:

	Mangiacasale Mario	**Tomarchio Rosario**	**Mazziotti Maurizio**	**Tolomeo Silvano**
Danno patrimoniale diretto	664,90 €	//	//	//
Danno da interruz. sinallagma contrattuale	//	//	//	//

Danno all'immagine	9.308,60 €	7.113,92 €	5.968,20 €	20.512,80 €
TOTALE	**9.973,50 €**	**7.113,92 €**	**5.968,20 €**	**20.512,80 €**

a favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

16. Le suddette somme oggetto di condanna (trattandosi di debito di valore) devono essere incrementate di **rivalutazione monetaria**, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del verificarsi dei danni alla ASP (patrimoniale e all'immagine) fino alla presente sentenza.

Inoltre, sugli importi rivalutati delle condanne sono dovuti gli **interessi legali** dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, del Codice civile.

17. In applicazione della regola della soccombenza, i convenuti vanno condannati al pagamento delle **spese processuali** a favore dell'Erario, liquidate come da nota segretariale a margine della presente decisione ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c. e da dividersi in parti uguali ai sensi dell'art.31, comma 6, e dell'art. 97 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,

- Condanna Mario MANGIACASALE al pagamento di € 9.973,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione, a favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
- Condanna Rosario TOMARCHIO al pagamento di € 7.133,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione, a favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

- Condanna Maurizio MAZZIOTTI al pagamento di € 5.968,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione, a favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

- Condanna Silvano TOLOMEO al pagamento di € 20.512,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione, a favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Condanna altresì i convenuti al pagamento in parti uguali delle spese processuali a favore dell'Erario, quantificate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Il Presidente estensore

Dott. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 24/04/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 23866

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	11	€ 176,00
n. 4 copie predetto atto per uso notifica	44	€ 704,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 4 copie predetto atto per uso notifica	4	€ 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 82,68
NOTIFICHE		€ 63,52
ORIGINALE SENTENZA	29	€ 464,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	29	€ 464,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 27,51
DICONSI EURO DUEMILASESSANTUNO/71	**TOTALE**	**€ 2.061,71**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente